



Direzione: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITA', PARCHI

Area: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G11541 del 04/09/2024

Proposta n. 31780 del 29/08/2024

Oggetto:

VALLONE S.r.l. - Procedimento di Riesame con valenza di rinnovo A.I.A. ai sensi degli artt. 29-octies e 29-nonies e dell'art. 5 comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'AIA di cui alla Determinazione n. A2817 d el 03/09/2008 e successiva Determinazione di proroga n. G08049 del 01/07/2015 e ss.mm.ii. per l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Anagni (FR), loc. Paduni - Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - codice pratica: 64-2023

Proponente:

Estensore	LEONE FERDINANDO MARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LEONE FERDINANDO MARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F.M. LEONE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	V. CONSOLI	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

OGGETTO: VALLONE S.r.l. - Procedimento di Riesame con valenza di rinnovo A.I.A. ai sensi degli artt. 29-octies e 29-nonies e dell'art. 5 comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'AIA di cui alla Determinazione n. A2817 d el 03/09/2008 e successiva Determinazione di proroga n. G08049 del 01/07/2015 e ss.mm.ii. per l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Anagni (FR), loc. Paduni - Determinazione motivata di conclusione della conferenza diservizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - codice pratica: 64-2023

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE CAMBIAMENTI
CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI**

su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazione Integrata Ambientale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 9 del citato r.r. 9/2023, secondo cui i contratti dei Direttori delle direzioni regionali riorganizzate sono sottoscritti e divengono efficaci entro cinque giorni dall'adozione, da parte del Direttore generale, della direttiva di cui all'articolo 22, comma 2, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni;
- l'articolo 1, c. 2, del citato r.r. 12/2023, di modifica del comma 2 del predetto art. 9 del r.r. 9/2023, a mente del quale "L'operatività delle direzioni previste dal presente regolamento decorre dalla data di sottoscrizione dei contratti, di cui alla lettera c) del comma 1, dei rispettivi Direttori (...)";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 gennaio 2024 n. 8 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" al dott. Vito Consoli;

PRESO ATTO che il contratto accessivo all'incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 01 febbraio 2024;

VISTE le Direttive del Direttore generale prot. 1414222 del 05 dicembre 2023 e prot. 132306 del 30 gennaio 2024 emanate in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e s. m. i;

VISTA la nota del Direttore generale prot. 171148 del 06 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Prime indicazioni operative per l'attuazione delle direttive I e II prot. n. 1414222 del 05/12/2023 e prot. n. 132306 del 30/01/2024, relative alla riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9";

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01323 del 09 febbraio 2024 con la quale è stato assegnato, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della Direzione regionale, il personale delle strutture organizzative a rilevanza dirigenziale e delle strutture organizzative non a rilevanza dirigenziale in staff, per le quali la Direttiva del Direttore generale ha previsto il transito, alla Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi", a decorrere dal 1° febbraio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01863 del 22 febbraio 2024 avente ad oggetto: Organizzazione della Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G02261 del 29 febbraio 2024 con cui è stato modificato l'Atto di Organizzazione n. G01863 del 22 febbraio 2024, prorogando l'attuale decorrenza del nuovo assetto organizzativo della Direzione al 1° maggio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04875 del 24 aprile 2024, come rettificato con Atto di Organizzazione n. G05871 del 20/05/2024, di Assegnazione del personale alle strutture della Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi";

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE
- Direttiva 2010/75/UE
- Direttiva 2012/19/UE
- Direttiva 2014/955/UE
- Direttiva 2018/849/UE
- Direttiva 2018/850/UE
- Direttiva 2018/851/UE
- Direttiva 2018/852/UE
- Direttiva 2024/1785/UE
- Decisione (UE) 1147/2018
- Comunicazione della Commissione 2018/C 124/01
- Regolamento (CE) 1272/2008
- Regolamento (UE) 1357/2014
- Regolamento (UE) 333/2011
- Regolamento (UE) 1179/2012

- Regolamento (UE) 715/2013
- Regolamento (UE) 2017/997
- Regolamento (UE) 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636
- BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti - Decisione (UE) 2018/1147

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero	D.M. 5 febbraio 1998
Norme in materia ambientale	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49
Cessazione della qualifica di rifiuto	Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2 novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128
Cessazione della qualifica di rifiuto	Linee Guida SNPA 41/2020 Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.	Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del SNPA 18 maggio 2021, n.105.	Decreto del MITE n 47 del 09 Agosto 2021
Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco	Decreto Direttoriale 370/STA del 4/08/2017

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
D.Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale.	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei	DGR n. 239 del 18/04/2008

procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i.
Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	DGR n. 13 del 19/01/2021
Approvazione nuove Linee Guida "Bonifica di siti contaminati" - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.	DGR n. 3 del 04/01/2024
Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	D.C.R. n. 4 del 05/08/2020
Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)	DCR 23 novembre 2018, n. 18
Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'aria (PRQA)	DCR 5 ottobre 2022, n. 8

VISTE le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014, prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

PREMESSO che:

- l'impianto IPPC categoria 5.1 punto f "rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici" e categoria 5.5, con attività tecnicamente connesse ATC1 e ATC2, sito nel Comune di Anagni (FR), loc. Paduni, della Vallone S.r.l., è stato originariamente autorizzato con Determinazione AIA n. A2817 del 03/09/2008 e, in seguito, è stato oggetto dei seguenti atti autorizzativi:
 - DD n. G12904 del 12/09/2014, con la quale è stata autorizzata una "*modificata sostanziale*" dell'A.I.A. n. A2817/2008;
 - DD n. G08049 del 01/07/2015, di proroga dell'A.I.A. n. A2817/2008;
 - DD n. G06849 del 16/05/2017, con la quale è stata approvata una ulteriore "*modifica*

sostanziale” dell’A.I.A. n. A2817/2008;

- DD n. G13089 del 05/11/2020, con la quale è stata approvata una “*modifica non sostanziale*” dell’A.I.A. n. A2817/2008;
- DD n. G02763 del 15/03/2021, di “*Presa d'atto Collaudo e avvio della messa in esercizio*” delle nuove apparecchiature autorizzate con DD n. G13089 del 05/11/2020;
- DD n. G01647 del 09/02/2023, di “*Presa d'atto modifica non sostanziale alla Determinazione A.I.A. n. A2817 del 03/09/2008 e s.m.i.*”;
- DD n. G07585 del 10/06/2024 con la quale è stata approvata una ulteriore “*modifica non sostanziale*” dell’A.I.A. n. A2817/2008, con contestuale “*diffida ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera a) del D.Lgs. 152/2006*” e nelle more della conclusione del procedimento in oggetto;

PREMESSO che:

- L’impianto è autorizzato al trattamento di 21.300 ton/anno di rifiuti (di cui 12.500 ton/anno di rifiuti non pericolosi e 8.800 ton/anno di rifiuti pericolosi) e allo stoccaggio degli stessi per un massimo istantaneo di 975 ton (500 ton rifiuti pericolosi e 475 ton rifiuti non pericolosi);
- Presso l’impianto vengono svolte le seguenti attività, IPPC e non:
 - a) Attività IPPC identificata con codice 5.1 punto f (Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad attività di rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici) – consistente nell’attività di messa in riserva e trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali pericolosi, R5 (recupero altre sostanze inorganiche) di vetro dai tubi catodici;
 - b) Attività IPPC identificata con codice 5.5. (Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) – consistente nell’attività di messa in riserva dei rifiuti pericolosi conferiti in impianto in attesa dell’avvio a trattamento degli stessi nelle linea di trattamento dei RAEE con tubo catodico e nella linea di trattamento del vetro;
 - c) Attività tecnicamente connessa ATC1: stoccaggio e recupero RAEE, D15 (deposito temporaneo), R13 (messa in riserva), R4 (recupero di metalli e di composti metallici, recupero altre sostanze inorganiche), R5 (recupero altre sostanze inorganiche) – Consistente nelle attività di trattamento dei RAEE finalizzato al recupero della frazione metallica e della frazione plastica;
 - d) Attività tecnicamente connessa ATC2: messa in riserva e trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, R13 (messa in riserva), R3 (recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), R4 (recupero di metalli e di composti metallici) – consistente nelle attività di trattamento delle altre tipologie di rifiuti finalizzate al recupero della frazione metallica e della frazione plastica;

VISTA la nota acquisita al prot. regionale n. I.0636511.17/07/2020, con cui la Società Vallone s.r.l., relativamente all’installazione in oggetto, ha inoltrato alla Regione Lazio istanza di riesame con valenza di rinnovo della Determinazione autorizzativa A.I.A. n. A2817 del 03/09/2008 e successiva di proroga n. G08417 del 07/07/2015, ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs 152/06, allegando

documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla D.G.R. 16 maggio 2006 n. 288;

CONSIDERATO che:

- a seguito di documentazione integrativa richiesta, consegnata successivamente dalla società e comprensiva della dichiarazione di aderenza alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 (che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti), la Regione Lazio, con nota prot. n. 839965 del 01/10/2020, ha avviato il procedimento in oggetto e convocato la prima conferenza di servizi per il giorno 11/01/2021;
- con nota prot. 25919 del 19/10/2020 acquisita al prot. regionale I.0894989.20-10-2020, la Provincia di Frosinone trasmetteva il parere di competenza, in sintesi rilevando, esclusivamente per la MATRICE RIFIUTI, la necessità di una integrazione documentale;
- con nota prot. 860 del 08/01/2021 acquisita al prot. regionale I.0013034.08-01-2021, in merito al procedimento in oggetto, ARPA Lazio trasmetteva il parere di competenza, in cui si evidenziava una serie di criticità correlate agli elaborati progettuali presentati, che rendeva necessario adeguare la documentazione progettuale e rielaborare il PMeC;
- in data 11/01/2021 si è tenuta la prima seduta di conferenza di servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 58213 del 21/01/2021;
- con nota acquisita al prot. n. I.0249609.19-03-2021 e con riferimento alle integrazioni richieste dagli Enti Competenti in sede di Conferenza dei Servizi, in particolare dalla Provincia di Frosinone (prot. Regionale n. I.0894989.20-10-2020) e dall'ARPA LAZIO (prot. Regionale n. I.0013034.08-01-2021), la società inviava la seguente documentazione:
 - *Relazione tecnica dei processi produttivi – Chiarimenti e approfondimenti*

A corredo si inviano i relativi allegati:

 - *Allegato n. 1: Scheda B22 "Planimetria stato di fatto dello stabilimento" e scheda C11 "Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie prime e rifiuti"*
 - *Allegato n. 2: Procedura EOW Vetro*
 - *Allegato n. 3: Certificato ISO 14001:2015*
 - *Allegato n. 4: Piano di Monitoraggio e controllo*
 - *Allegato n. 5: Piano di dispersione degli inquinanti*
 - *Allegato n. 6: Scheda B14*
 - *Allegato n. 7: Scheda B24 "Relazione valutazione impatto acustico"*
 - *Allegato n. 8: Scheda D8*
- la società, con nota acquisita al prot. n. 752563 del 01/08/2022, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo/riesame dell'A.I.A. in oggetto, ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alcune modifiche all'impianto in oggetto di seguito elencate:
 - *riorganizzazione delle aree di trattamento e delle aree di stoccaggio interne ed esterne;*
 - *riorganizzazione e ottimizzazione delle linee di aspirazione e dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;*
 - *reintroduzione della produzione di End Of Waste dal trattamento delle apparecchiature con tubo catodico;*
 - *aumento dei quantitativi annui dei rifiuti in ingresso;*

- l'Autorità Competente ha riscontrato la comunicazione di variante non sostanziale con nota prot. n. 815834 del 26/08/2022, richiedendo supporto istruttorio ad ARPA Lazio ai sensi della D.G.R. n. 736 del 09/11/2021, in applicazione della L.R. n. 6 del 26/05/2021, nonché il pagamento degli oneri istruttori alla società corrisposti con pec acquisita al prot. n. 826490 del 31/08/2022;
- con nota prot. n. 903105 del 21/09/2022 è stata dunque convocata, per il giorno 11/10/2022, la seconda seduta di conferenza di servizi relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A.;
- ARPA Lazio, con nota prot. n. 70358 del 10/10/2022 acquisita al prot. reg. n. 983575 del 10/10/2022, ha indicato che *"... è in corso la valutazione della documentazione agli atti ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con analoghi lavori istruttori già avviati, in virtù delle molteplici richieste di parere precedentemente ricevute. La scrivente Agenzia procederà a trasmettere la propria valutazione appena terminata l'attività istruttoria"*;
- con nota prov. prot. n. 36031 del 10/10/2022, acquisita al prot. reg. n. 987774 del 11/10/2022, la Provincia di Frosinone riportava l'analisi tecnica dei Servizi AIA, Energia e Qualità dell'Aria e Servizio Tutela Acque che rimandano alle valutazioni di ARPA Lazio, mentre il Servizio Opere Idrauliche e Risorse Idriche dalla verifica dei documenti pervenuti *"...non rileva specifiche competenze in merito al procedimento in trattazione."*;
- in data 11/10/2022 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi, il cui verbale è stato pubblicato nella cartella dedicata del box regionale e ne è stata data comunicazione con nota prot. n. U.1010924.14-10-2022;
- con nota prot. n. 77875 del 09/11/2022 acquisita al prot. reg. n. 1113619 del 09/11/2022, ARPA Lazio ha inviato valutazione tecnica relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla società e, nel confermare che gli interventi proposti non apparivano costituire modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006, evidenziava *"...la necessità di aggiornamento dell'atto autorizzativo per armonizzarlo rispetto alle modifiche indicate, risultando in corso e non ancora concluso il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione vigente avviato nel 2020"*;
- la società, con nota acquisita al prot. n. I.1243887.07-12-2022, ha trasmesso documentazione integrativa/sostitutiva e formulato i chiarimenti richiesti nella Conferenza dei Servizi del 11/10/2022;
- con nota prot. 6417 del 30/01/2023, in merito al procedimento in oggetto, ARPA Lazio trasmetteva il parere di competenza rispetto alla documentazione inviata dalla società in data 06.12.2022 in risposta alle richieste effettuate dalla Regione Lazio – Direzione Ambiente – Area AIA;
- con riferimento alla documentazione integrativa/sostitutiva e ai chiarimenti richiesti nella Conferenza dei Servizi del 11/10/2022 trasmessi a mezzo PEC in data 06/12/2022, la società ha trasmesso una rettifica dell'Allegato E4 riguardante in particolare la Tabella C1, dove si è provveduto all'aggiornamento dell'elenco delle materie prime ed ausiliarie;

- con determinazione n. G01647 del 09/02/2023 la Regione Lazio Direzione Ambiente area AIA, in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale, ha preso atto della “*modifica non sostanziale alla Determinazione A.I.A. n. A2817 del 03/09/2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti (RAEE) pericolosi e non pericolosi della Vallone S.r.l. sito in Anagni (FR) Loc. Paduni, snc, categorie IPPC - pratica n. 53-2022*”;
- a seguito della suddetta determinazione, la società:
 - con nota acquisita al port. n. 191634 del 20/02/2023, inviava copia della certificazione ISO14001, valevole fino al 13/06/2023;
 - con nota acquisita al prot. n. 252153 del 07/03/2023, trasmetteva la nuova polizza fidejussoria n. 01.000059328 di importo pari a € 448.500,00 emessa dalla compagnia S2C s.p.a. avente durata 12 anni dal 30/09/2022 al 30/09/2034;
- con nota acquisita al prot. n. 507282 del 11/05/2023, la società provvedeva, in ottemperanza all'AIA vigente, ad inviare la relazione aggiornata sul monitoraggio delle emissioni sonore relative all'impianto;
- inoltre, relativamente al procedimento in oggetto ed in risposta in particolare alla suddetta nota ARPA Lazio prot. n. 6417 del 30/01/2023 acquisita al prot. regionale n. 107257 del 30/01/2023, la società, con nota acquisita al prot. reg. 0604223 del 05/06/2023, ha dato riscontro alle segnalazioni inviando la seguente documentazione aggiornata/integrata:
 - *Riscontro nota ARPA*
 - *Allegato 1 – Scheda A*
 - *Allegato 2 – Allegato A25 schema a blocchi complessivo*
 - *Allegato 3 – MOD-800-D CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO*
 - *Allegato 4 – Allegato E4 Modello ARPA*
 - *Allegato 5 – Scadenziario caratterizzazione rifiuti_materie prime in uscita*
 - *Allegato 6 – B20_rev.02 del 15.05.2023*
 - *Allegato 7 – B22_rev.02 del 15.05.2023*
 - *Allegato 8 – SCHEDA B14*
 - *Allegato 9 – Allegato B23*
 - *Allegato 10 – SCHEDA D.8 rev. 1*
- con nota prot. n. 760634 del 10/07/2023 (successivamente differita con nota prot. 0866023 del 01/08/2023) è stata dunque convocata la terza seduta di conferenza di servizi relativamente al procedimento in oggetto;
- con nota prot. n. 28676 del 02/08/2023 acquisita al prot. reg. n. 0872209 del 03/08/2023, la Provincia di Frosinone inviava il proprio parere tecnico in cui “*si conferma quanto già rappresentato con nota prot. n. 36031 del 10/10/2022*”;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 0893365 del 08/08/2023, ARPA Lazio ha inviato Parere tecnico per le valutazioni e decisioni di competenza ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006, concludendo che, “[...] *come puntualmente specificato nella presente valutazione tecnica, sono state fornite a codesta Autorità competente, per le proprie valutazioni e determinazioni, specifiche osservazioni ed al contempo sono state date puntuali indicazioni circa le modalità di monitoraggio e controllo da prevedersi.*

Quanto sopra, per la definizione da parte dell'Autorità competente delle opportune condizioni di autorizzazione, affinché le attività di gestione proposte siano realizzate garantendo un adeguato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci.”;

- in data 09/08/2023 si è tenuta la terza seduta della conferenza di servizi, il cui verbale è stato pubblicato nella cartella dedicata del box regionale e ne è stata data comunicazione con nota prot. n. U.0898740.10-08-2023;
- con la conclusione favorevole della conferenza di servizi del 09/08/2023 di cui al relativo verbale, per l'emissione del provvedimento di riesame/rinnovo AIA, si rinviava all'acquisizione della documentazione richiesta in sede di conferenza, riservandosi l'A.C. di procedere con eventuali ulteriori prescrizioni a seguito di valutazione della documentazione prodotta, tenuto conto delle indicazioni di ARPA Lazio;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 897346 del 09/08/2023, la società ha trasmesso l'appendice di proroga della garanzia finanziaria di cui alla polizza n. 01.000059328 della S2C spa che estende la durata al 30/09/2034 per il medesimo importo della precedente polizza pari a € 448.500,00 (euro: quattrocentoquarantottomilacinquecento/00), oltre a trasmettere la certificazione ISO 45001:2018 (scadenza 30/12/2024) rilasciata dalla DNV – Business Assurance;
- con nota acquisita al prot. reg. n. I.1114778.06-10-2023, la società ha trasmesso la seguente ulteriore documentazione integrativa/sostitutiva, come richiesta in conferenza di servizi del 09/08/2023:
 - Procedura EOW Vetro – ottobre 2023
 - IO-800-M – Gestione delle acque reflue – ottobre 2023
 - Certificato ISO 45001:2018 (scadenza 30/12/2024)
 - Relazione di monitoraggio emissioni sonore (PMeC 2023) - maggio 2023
- con nota acquisita al prot. reg. n. 1261117 del 06/11/2023, la società ha trasmesso la certificazione ambientale ISO 14001:2015 (scadenza 29 marzo 2025) rilasciata dalla DNV – Business Assurance;
- la società, con nota acquisita al prot. n. 1476988 del 19/12/2023, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo/riesame dell'A.I.A. in oggetto, ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alcune modifiche all'impianto in oggetto di seguito elencate:
 - installazione all'interno del capannone 1 di linea automatizzata per il trattamento delle Tv/monitor a schermo piatto;
 - Revisione delle aree di stoccaggio;
- con determinazione n. DD n. G07585 del 10/06/2024 “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. A2817 del 03/09/2008 e successiva Determinazione di proroga n. G08049 del 01/07/2015 e ss.mm.ii. - Modifica Non Sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e diffida ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - pratica n. 64-2023”, sono state recepite le modifiche non sostanziali sopra elencate, disponendo di provvedere all'aggiornamento delle nuove planimetrie sostitutive e/o integrative delle precedenti, nonché all'aggiornamento delle procedure consegnate e allegate alla determinazione e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come di seguito elencate:

- a. Allegato B22_C11_rev.01.12.2023 - planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie prime e rifiuti;
- b. Allegato C9_rev.15.04.2024 - planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
- c. IO-800 O - movimentazione rifiuti pericolosi area MR2;
- d. Flusso di movimentazione rifiuti pericolosi in riferimento all'area MR2;
- e. Procedura gestione rottami ferro-alluminio;
- f. Allegato E4 - Piano di Monitoraggio e Controllo.

Veniva inoltre prescritto alla società:

- l'effettuazione, all'atto del collaudo del nuovo macchinario da installare nel capannone 1, di misure fonometriche sia all'interno del capannone che nei punti di misura previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo inviando le risultanze all'Autorità Competente e ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone e Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori Unità Valutazioni Ambientali;
 - di consegnare la documentazione integrativa armonizzata conclusiva finalizzata all'emissione della determinazione di riesame/rinnovo A.I.A.;
- tutta la documentazione è stata costantemente pubblicata al link <https://regionelazio.box.com/v/ValloneAnagniRinnovoRiesameAIA>, dandone puntuale comunicazione a tutti i soggetti convocati in conferenza di servizi, restando in attesa di acquisire la documentazione integrativa armonizzata conclusiva, che la società Vallone Srl dovrà consegnare in quanto finalizzata all'emissione della determinazione di riesame/rinnovo A.I.A.;

PRESO ATTO che la società ha ottemperato al pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 13/2021, come da bonifico del 20/12/2023 per complessivi 10.125,00 euro, trasmesso al prot. reg. n. E.0011494.04-01-2024;

PRESO ATTO di quanto emerso nelle Conferenze dei servizi e dei pareri degli enti coinvolti;

DETERMINA

1. di prendere atto della relazione istruttoria allegata al presente atto e di concludere **POSITIVAMENTE** con prescrizioni, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza di servizi relativamente al procedimento presentato dalla società VALLONE S.r.l. C.F. 05703051002, con sede legale in Località Due Pini snc CAP 01014 Montalto di Castro (VT) - *Istanza di riesame con valenza di rinnovo A.I.A. ai sensi degli artt. 29-octies e 29-nonies e dell'art. 5 comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Codice IPPC 5.1 punto f e Codice IPPC 5.5, sito in loc. Paduni nel Comune di Anagni (FR)*;
2. di disporre che le Società provveda a presentare documentazione aggiornata e armonizzata, completa di tutte le integrazioni precedentemente presentate e che tenga conto di quanto disposto dalle risultanze della allegata relazione istruttoria e dello schema analitico di confronto tra le prescrizioni/indicazioni di ARPA Lazio e quanto emerso in conferenza di servizi;
3. successivamente al ricevimento dell'aggiornamento della documentazione e del parere obbligatorio e vincolante di ARPA Lazio ex art. 184-ter D.Lgs. 152/06 verrà emessa la determinazione dirigenziale di rinnovo con valenza di Riesame Autorizzazione Integrata

Ambientale ai sensi degli artt.29-octies e 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 di competenza della Regione Lazio.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.L. e verrà notificato a VALLONE S.r.l. e trasmesso agli Enti invitati in conferenza, di seguito elencati:

- Provincia di Frosinone
- Comune di Anagni;
- ARPA LAZIO – DPA;
- ARPA LAZIO – Sede Provincia di Frosinone;
- ASL Frosinone servizio S.I.S.P. e servizio S.Pre.Sa.l.;
- REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti - Area Bonifiche Siti Inquinati

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt.29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni

Il Direttore

Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Allegato 1**Istruttoria della documentazione e pareri****A) DOCUMENTAZIONE**

Ai fini della presente istruttoria è stata esaminata la seguente documentazione:

1) Documentazione prodotta dalla società Vallone S.r.l.

Documentazione presentata in data febbraio 2022 (e integrazioni di marzo 2022, marzo 2021, dicembre 2022, giugno 2023 e maggio 2024) relativa a istanza di rinnovo con valenza di riesame A.I.A. D.Lgs. 152/2006:

- Scheda A – Informazioni generali (A.1 – A.9) – agg. giugno 2023;
- Allegati alla scheda A:
 - A.10 Certificato camera di Commercio – agg. marzo 2024
 - A.11 Copia degli atti di proprietà
 - A.12 Certificato SGA (ISO 14001:2015 in scadenza al 29/03/2025)
 - A.13 Inquadramento topografico
 - A.14 Mappa catastale
 - A.15 Stralcio del PRG
 - A.21 Storico autorizzazioni gestione rifiuti
 - A.22 Certificato Prevenzione Incendi (rinnovo SCIA)
 - A.24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
 - A.25 Schemi a blocchi complessivo – agg. giugno 2023 (**da integrare/aggiornare**)
- Scheda B – Dati e notizie sull'impianto attuale – agg. dicembre 2022
- Allegati alla scheda B:
 - B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica) – rif. 2021
 - B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)
 - B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica) – rif. 2021
 - B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva)
 - B.3.1 e B.3.2 Produzione di energia (nessuna informazione)
 - B.4.1 Consumo di energia (parte storica) – rif. 2021
 - B.4.2 Consumo di energia (alla capacità produttiva)
 - B.5.1 Combustibili utilizzati (parte storica) – rif. 2021
 - B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva)
 - B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato (n° totale camini 3: E1, E4, E5)
 - B.6.c Sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera: filtro a tessuto (camini E1, E4, E5)
 - B.6.g Sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera: impianto di adsorbimento a carboni attivo senza rigenerazione (camino E5)
 - B.6.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica) – rif. 2021
 - B.6.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)
 - B.7.1 e B.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (nessuna informazione)
 - B.8.1 Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (parte storica) – rif. 2021
 - B.8.2 Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (alla capacità produttiva)
 - B.9.1.a, B.9.1.b, B.9.2.a e B.9.2.b Scarichi idrici (nessuna informazione)
 - B.9.1.c Acque meteoriche (parte storica) – rif. 2021
 - B.9.2.c Acque meteoriche (alla capacità produttiva)
 - B.10.1 Emissioni in acqua (parte storica) – rif. 2021
 - B.10.2 Emissioni in acqua (alla capacità produttiva)
 - B.11.1 Produzione di rifiuti (parte storica) – rif. MUD 2021

- B.11.2 Produzione di rifiuti (alla capacità produttiva)
- B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti (**da integrare/aggiornare**)
- B.13 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi
- B.14 Rumore – rev.02 giugno 2023
- B.15 Odori
- B.16 Altre tipologie di inquinamento (nessuna informazione)
- B.17 Linee di impatto ambientale
- B.18 Relazione tecnica dei processi produttivi (**da integrare/aggiornare**)
- B.19 Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica (nessuna informazione)
- B.20 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera – rev.02 giugno 2023
- B.21 Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
- B.22/C.11 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti – rev.03 dicembre 2023 (già recepita nella DD n. G07585 del 10/06/2024)
- B.23 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore – rev.02 giugno 2023
- B.24 Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico – febbraio 2020
- B.25 Copia della documentazione prevista per la gestione dei rifiuti (nessuna informazione)
- B.26 Altro (nessuna informazione)
- Scheda C – Dati e notizie sull'impianto da autorizzare – dicembre 2022
- Allegati alla scheda C:
 - C.1 Impianto da autorizzare
 - C.2 Sintesi delle variazioni (scarichi idrici e rumore)
 - C.3 Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell'impianto da autorizzare
 - C.4 Benefici ambientali attesi
 - C.5 Programma degli interventi di adeguamento
 - C.9 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera – rev. 15.04.2024 (già recepita nella DD n. G07585 del 10/06/2024)
 - C.11 (vedi B.22) (già recepita nella DD n. G07585 del 10/06/2024)
- Scheda D – Check List applicazione BAT – rev. dicembre 2022
 - D.1 Informazioni di tipo climatologico
 - D.2 Scelta del metodo
 - D.4 Metodo di individuazione della soluzione MTD applicabile
 - D.5 Relazione tecnica su dati e modelli meteo climatici
 - D.6 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione (nessuna informazione)
 - D.7 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione (nessuna informazione)
 - D.8 Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione – rev. giugno 2023
- Scheda E – Piano di Monitoraggio e controllo
 - E.4 Piano di Monitoraggio e controllo – rev. giugno 2023 (già recepito nella DD n. G07585 del 10/06/2024) (**da integrare/aggiornare**)

Ulteriore documentazione integrativa/sostitutiva della suindicata documentazione, in riscontro alla nota ARPA LAZIO prot. n. 6417 del 30/01/2023, acquisita al prot. regionale n. 107257 del 30/01/2023:

- MOD-800-D Scheda di caratterizzazione del rifiuto - giugno 2023
- Scadenziario caratterizzazione rifiuti e materie prima in uscita- giugno 2023

Ulteriore documentazione integrativa/sostitutiva della suindicata documentazione, come richiesta in conferenza di servizi del 09/08/2023 e già recepita nella DD n. G07585 del 10/06/2024:

- Procedura EOW Vetro – ottobre 2023 (**da integrare/aggiornare**)
- IO-800-M – Gestione delle acque reflue – ottobre 2023 (**da integrare/aggiornare**)
- Certificato ISO 45001:2018 (scadenza 30/12/2024)
- Relazione di monitoraggio emissioni sonore (PMeC 2023) - maggio 2023

Ulteriore documentazione integrativa/sostitutiva della suindicata documentazione, come già recepita nella DD n. G07585 del 10/06/2024:

- IO-800-O - movimentazione rifiuti pericolosi area MR2;
- flusso di movimentazione rifiuti pericolosi in riferimento all'area MR2;
- Procedura gestione rottami ferro-alluminio;

2) Sintesi del progetto presentato

L'impianto della Società Vallone Srl (C.F. 05703051002) è ubicato in loc. Paduni snc 03012 Anagni (FR) e distinto in Catasto al Foglio 105 part.lla 95 e 96, per una superficie complessiva di mq. 5130, di cui 2740 coperta e 2390 scoperta pavimentata. È attualmente autorizzato al trattamento di 21.300 ton/anno di rifiuti (di cui 12.500 ton/anno di rifiuti non pericolosi e 8.800 ton/anno di rifiuti pericolosi) e allo stoccaggio degli stessi per un massimo istantaneo di 975 ton (500 ton rifiuti pericolosi e 475 ton rifiuti non pericolosi).

Contestualmente al procedimento in corso, la Società ha apportato alcune modifiche non sostanziali all'impianto di seguito sintetizzate:

Modifiche approvate con DD n. G01647 del 09/02/2023

- riorganizzazione delle aree di trattamento e delle aree di stoccaggio interne ed esterne;
- riorganizzazione e ottimizzazione delle linee di aspirazione e dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- reintroduzione della produzione di End Of Waste dal trattamento delle apparecchiature con tubo catodico;
- aumento dei quantitativi annui dei rifiuti in ingresso.

Modifiche approvate con DD n. G07585 del 10/06/2024

- installazione all'interno del capannone 1 di linea automatizzata per il trattamento delle Tv/monitor a schermo piatto;
- Revisione delle aree di stoccaggio

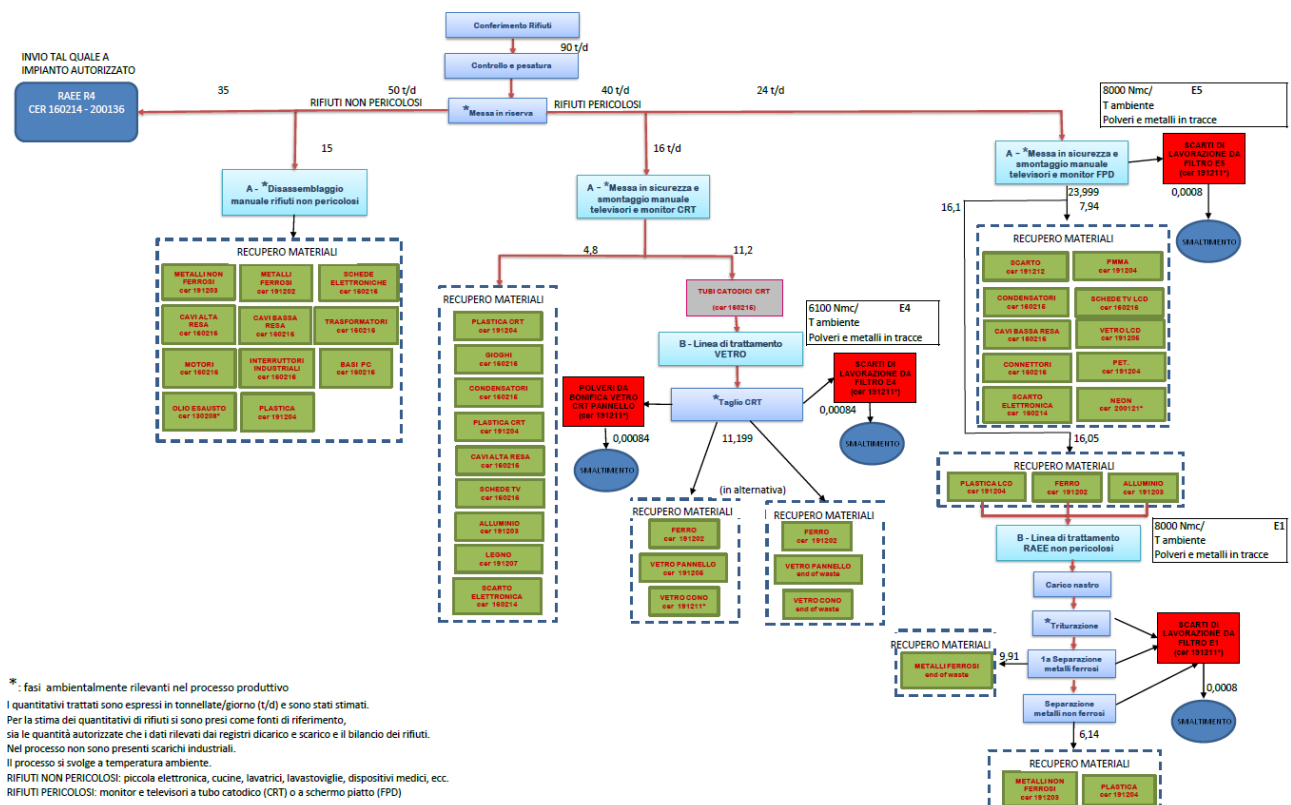
Tali modifiche hanno comportato l'aggiornamento delle planimetrie e delle procedure consegnate in prima istanza (vedi Documentazione al punto 1)), andando a costituire parte integrante e sostanziale delle suddette Determinazioni, con la prescrizione che venissero armonizzate nella documentazione finale oggetto di approvazione a conclusione del presente procedimento.

Presso l'impianto vengono svolte le seguenti attività, IPPC e non:

- Attività IPPC identificata con codice 5.1 punto f (Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad attività di rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici)

- consistente nell'attività di messa in riserva e trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali pericolosi, R5 (recupero altre sostanze inorganiche) di vetro dai tubi catodici;
- Attività IPPC identificata con codice 5.5. (Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) – consistente nell'attività di messa in riserva dei rifiuti pericolosi conferiti in impianto in attesa dell'avvio a trattamento degli stessi nelle linea di trattamento dei RAEE con tubo catodico e nella linea di trattamento del vetro;
- Attività tecnicamente connessa ATC1: stoccaggio e recupero RAEE, D15 (deposito temporaneo), R13 (messa in riserva), R4 (recupero di metalli e di composti metallici, recupero altre sostanze inorganiche), R5 (recupero altre sostanze inorganiche) – Consistente nelle attività di trattamento dei RAEE finalizzato al recupero della frazione metallica e della frazione plastica;
- Attività tecnicamente connessa ATC2: messa in riserva e trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, R13 (messa in riserva), R3 (recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), R4 (recupero di metalli e di composti metallici) – consistente nelle attività di trattamento delle altre tipologie di rifiuti finalizzate al recupero della frazione metallica e della frazione plastica;

Si riporta di seguito lo schema a blocchi aggiornato dell'impianto (allegato A25):



Al riguardo, come prescritto da ARPA Lazio con parere Prot. 30/01/2023.0006417.U, in accordo alla BAT 2c, è stato predisposto tale schema a blocchi finalizzato a dare attuazione ad un sistema di tracciabilità che consenta di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto.

In merito alle caratteristiche dell'impianto, come riportate nella documentazione agli atti, si richiamano di seguito quelle più significative sinteticamente in parte già riportate nei verbali delle sedute di conferenza di servizi.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Nell'assetto finale, per cui si chiede autorizzazione, l'installazione è progettata per il trattamento e lo stoccaggio di 22.100 t/anno di rifiuti, di cui 9.600 t/anno pericolosi e 12.500 t/anno non pericolosi, attraverso le operazioni R3, R4, R5, R12, R13, D15.

Complessivamente lo stoccaggio istantaneo è pari a 975 t (500 t rifiuti pericolosi e 475 t di rifiuti on pericolosi).

Il nuovo assetto prevede:

- linea di trattamento di TV e monitor a tubo catodico e a schermo piatto (Capannone 1)
- linea di lavorazione del tubo catodico (Capannone 1)
- linea di trattamento dell'elettronica mista (Capannone 2)

Linea di trattamento TV e monitor

La linea di trattamento di TV e monitor è costituita da tavoli aspirati dedicati allo smontaggio manuale di TV e monitor a schermo piatto e a tubo catodico.

In particolare, si dovrà far riferimento alla nuova linea automatizzata per il trattamento delle TV/monitor a schermo piatto, come autorizzata con DD n. G07585 del 10/06/2024 (modifica non sostanziale).

I rifiuti pericolosi appartenenti alla categoria dei RAEE in ingresso a tale linea di trattamento sono identificati dai seguenti codici CER:

- 16 02 13* Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelle di cui alla voce 160209* e 160212*
- 20 01 35* Apparecchiature fuori uso diversi da quelle di cui alla voce 200121* e 200123* contenenti componenti pericolosi

Più in generale, nella tabella seguente si riportano tutti i rifiuti pericolosi gestiti, provenienti sia dalla linea di trattamento TV e monitor sia da terzi.

PERICOLOSITÀ	CER	MACRO TIPOLOGIA	OPERAZIONI AUTORIZZATE	QUANTITATIVI (Stima)
Rifiuti pericolosi	101111*	Rifiuti di vetro	R5 – R12 – R13	10 ton
	160213*	RAEE pericolosi	R4 – R5 – R12 – R13 – D15	400 ton
	160215*	componenti RAEE pericolosi	R4 – R5 – R12 – R13 – D15	50 ton
	200135*	RAEE pericolosi	R4 – R5 – R12 – R13 – D15	7800 ton
	191211*	Rifiuti di vetro	R4 – R5 – R12 – R13 – D15	400 ton

I rifiuti CER 101111* “Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)”, ricevuti unicamente da terzi, sono stoccati in R12-R13 prima dell'avvio a recupero R5. Tuttavia, nelle Relazione tecnica dei processi produttivi non viene descritto il processo di recupero e le relative procedure di verifica e controllo adottate. Se ne chiede, pertanto, l'implementazione, aggiornando anche gli schemi a blocchi.

In presenza di apparecchiature di realizzazione molto vecchia, gli operatori provvedono a tenere separati i condensatori, valutando l'eventuale presenza di PCB.

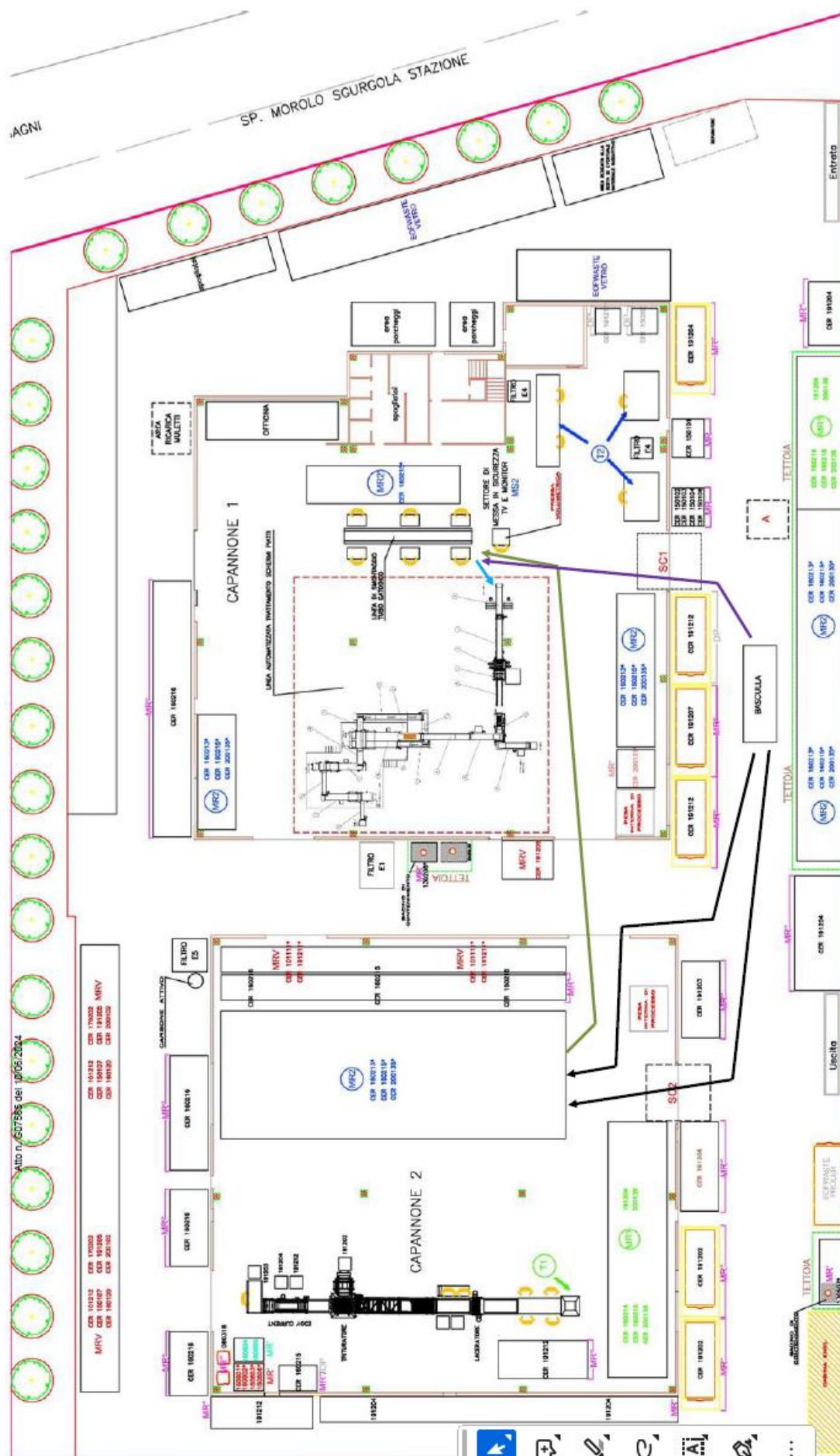
Nel caso emerga la presenza di tali sostanze, il rifiuto viene classificato come pericoloso e smaltito in aziende autorizzate alla gestione delle apparecchiature con PCB.

Le analisi effettuate annualmente sui condensatori rimossi dalle apparecchiature hanno finora dimostrato l'assenza di tali composti.

Tale gestione sarà oggetto di verifica in fase di controllo da parte di ARPA Lazio.

Tutte le componenti rimosse e asportate vengono riposte dagli addetti allo smontaggio su un nastro in gomma che scorre orizzontalmente in prossimità dei banchi da lavoro e un addetto al nastro provvede alla raccolta, alla separazione e allo stoccaggio delle stesse per tipologie omogenee in appositi contenitori e ceste appositamente etichettati, per l'avvio degli stessi alle successive fasi di stoccaggio o lavorazione, come indicato negli schemi seguenti.

Flusso di movimentazione rifiuti pericolosi (DD n. G07585 del 10/06/2024)

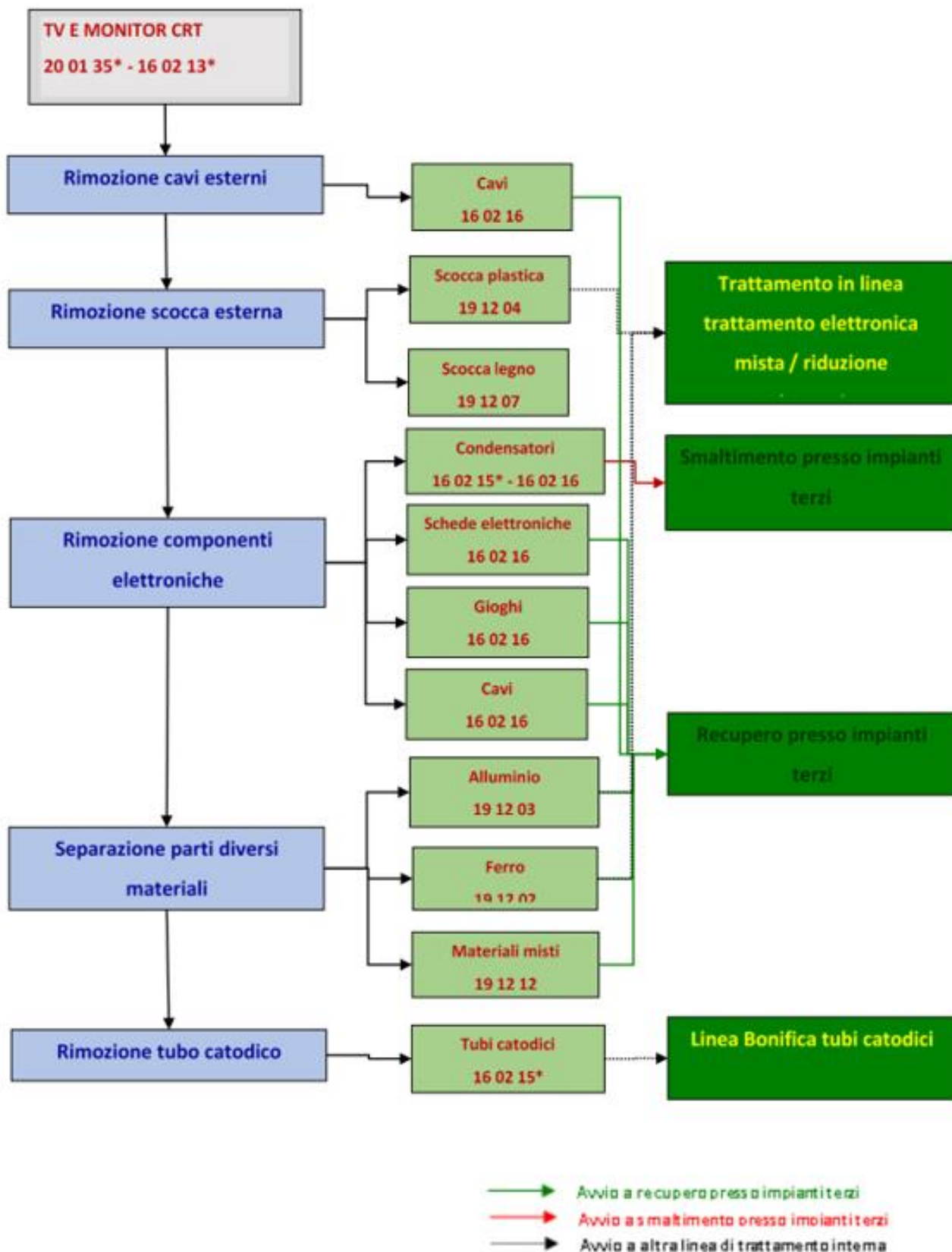


- PERCORSO ESEGUITO PER MOVIMENTARE I RIFIUTI AFFERENTI AL CER 160213*, 160215* E 200135* DALL'AREA DI ACCETTAZIONE ALL'AREA DI MESSA IN RISERVA MR2
- PERCORSO ESEGUITO PER MOVIMENTARE I RIFIUTI AFFERENTI AL CER 160213*, 160215* E 200135* (TV A SCHERMO PIATTO) DALL'AREA DI SMONTAGGIO DEL TUBO CATODICO ALLA LINEA DI TRATTAMENTO AUTOMATIZZATA
- PERCORSO ESEGUITO PER MOVIMENTARE I RIFIUTI AFFERENTI AL CER 160213*, 160215* E 200135* DALL'AREA DI MESSA IN RISERVA MR2 ALLA LINEA DI SMONTAGGIO MANUALE DELLE TV A TUBO CATODICO
- PERCORSO DIRETTO PER MOVIMENTARE I RIFIUTI AFFERENTI AL CER 160213*, 160215* E 200135* DALL'AREA DI ACCETTAZIONE ALLA LINEA DI SMONTAGGIO MANUALE DELLE TV A TUBO CATODICO

Schema a blocchi dello Smontaggio manuale TV e monitor a schermo piatto

Le scocche in plastica (CER 19 12 04) sono avviate a triturazione nella linea di lavorazione dell'elettronica mista (stoccaggio in big bags), ovvero a riduzione volumetrica mediante pressatura (stoccaggio in ballette) per successivo avvio a impianti di recupero terzi.

I metalli ferrosi (CER 19 12 02) e non ferrosi (CER 19 12 03) sono avviati a triturazione nella linea di lavorazione dell'elettronica mista e successivo stoccaggio in attesa di avvio a recupero presso impianti autorizzati, seguendo la Procedura gestione rottami ferro-alluminio predisposta in conformità al Regolamento 333/2011 (Il Gestore è certificato per tale regolamento dall'ente DNV). La produzione di EoW Proler deriva attualmente dal rifiuto ferroso proveniente esclusivamente dallo smontaggio manuale delle TV a schermo piatto per il quale la società ha come operazioni di recupero autorizzate anche R4. È necessario, pertanto, integrare lo schema a blocchi "TV e monitor FPD" con l'opportuna indicazione del flusso relativo all'EoW Proler.

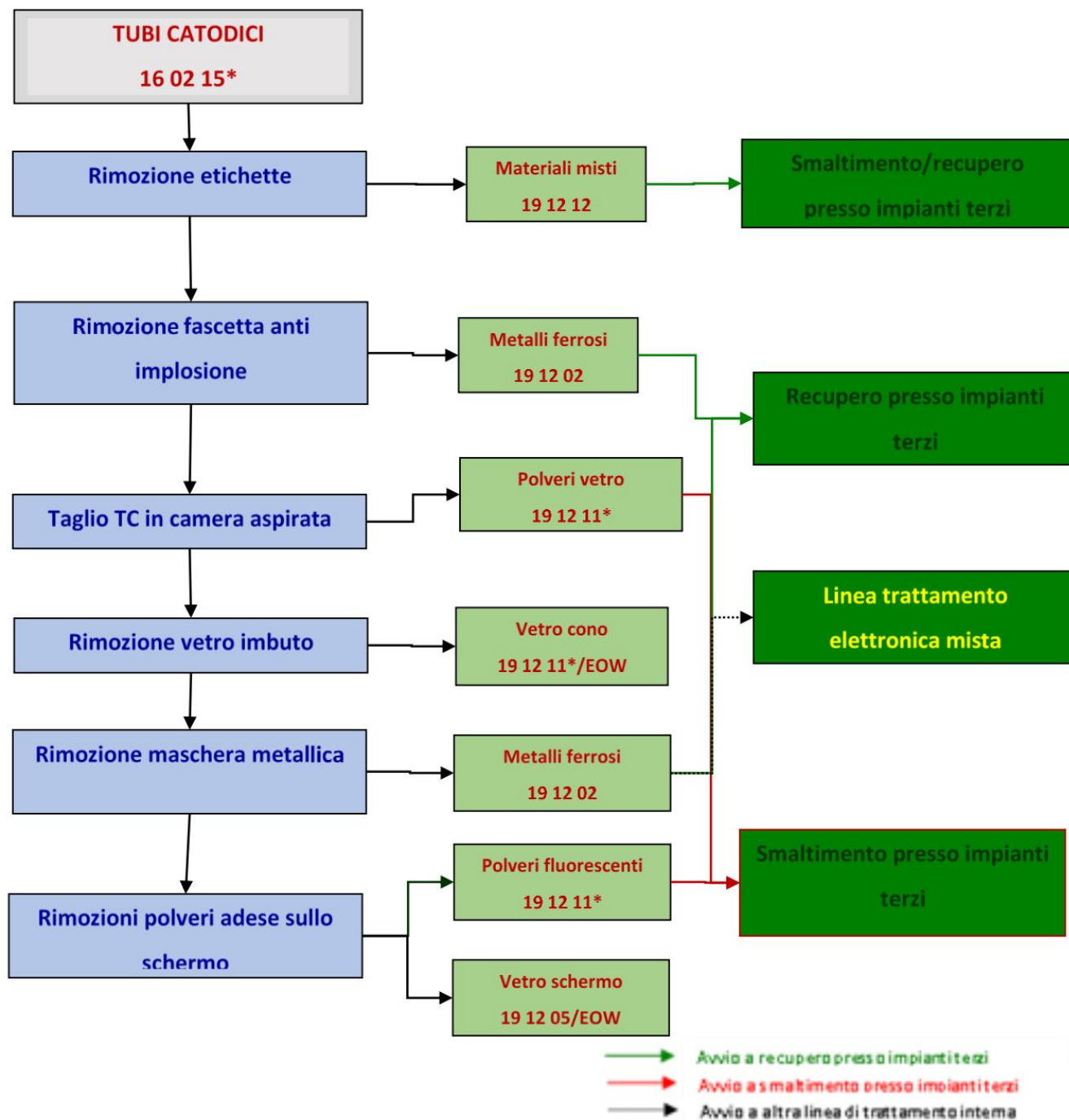
Schema a blocchi del Trattamento TV e monitor con tubo catodico

La gestione delle componenti rimosse è analoga al caso precedente, salvo per la gestione dei tubi catodici (CER 16 02 15*) che sono avviati alla linea di bonifica dedicata di seguito dettagliata. Integrare lo schema a blocchi con l'indicazione del flusso relativo all'EoW Proler qualora gestito. Per entrambe le linee, allo stato attuale risulta dismessa la specifica linea di trattamento dei cavi in rame.

Linea di lavorazione del tubo catodico

I tubi catodici (CRT) provenienti sia dalla messa in sicurezza delle apparecchiature di cui al paragrafo precedente sia ritirati da terzi con il codice CER 160215*, vengono avviati alla linea di trattamento e bonifica dei tubi catodici T2.

Alla linea di trattamento T2 i cinescopi sono sottoposti ad una iniziale operazione di taglio per dividere la parte frontale (pannello o schermo) dalla parte retrostante (cono) a forma di imbuto. All'operazione di taglio del tubo catodico viene adibito apposito personale appositamente formato che opera stabilmente per questa fase del ciclo produttivo secondo lo schema sottostante.



Il vetro ottenuto dal trattamento dei tubi catodici, suddiviso nelle due tipologie previste (vetro cono al piombo e vetro pannello al bario), viene in seguito sottoposto a prove analitiche da parte di laboratorio qualificato, finalizzate a verificare il possesso delle specifiche caratteristiche chimiche richieste.

Tutte le frazioni rimosse e asportate vengono suddivise per tipologie omogenee e stoccate in contenitori adeguati alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e adeguatamente etichettati per l'avvio degli stessi alle successive fasi di stoccaggio o lavorazione.

In particolare, i rifiuti metallici (CER 19 12 02), prodotti dalla rimozione della maschera metallica, sono inviati a triturazione nella linea di lavorazione dell'elettronica mista e successivo stoccaggio in attesa di avvio a recupero presso impianti autorizzati.

I materiali di vetro EoW sono stoccati in area EOFWASTE per l'avvio ai successivi impieghi presso impianti terzi di produzione.

Il vetro trattato che non dovesse trovare destinazione come EoW, sia per caratteristiche qualitative non rispondenti a quanto individuato, sia per particolari condizioni di mercato, sarà gestito come rifiuto ed avviato ad operazioni di recupero e/o smaltimento, caratterizzato qualitativamente e codificato ai fini della classificazione "pericoloso / non pericoloso" con i CER 19 12 05 o 19 12 11.*

Criteri e condizioni per l'EoW

In generale, con riferimento alla verifica del rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, il Gestore ha definito ed applica, nell'ambito del proprio sistema di gestione integrato, una serie di procedure ed istruzioni operative che definiscono:

- *Modalità di svolgimento delle fasi di controllo dei rifiuti in ingresso, mediante:*
 - o *Esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;*
 - o *Controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;*
 - o *Controllo radiometrico (per RAEE in ingresso);*
 - o *Pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;*
 - o *Stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell'avvio delle successive procedure previste).*
- *Procedure per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;*
- *Procedure di controllo del prodotto in uscita;*
- *Procedure per la verifica di conformità dell'EoW.*

Tuttavia, queste ultime procedure sono state redatte unicamente per il vetro al piombo, oltre che per i rottami di ferro e acciaio ed alluminio.

In particolare, con riferimento ai materiali di vetro EoW prodotti a partire dal vetro al piombo, il Gestore prevede l'utilizzo nell'industria metallurgica del piombo e nella miscela di alimentazione al forno di specifiche industrie metallurgiche come fondente scorificante che favorisce la formazione di una scoria ottimale, in sostituzione alla sabbia silicea naturale impiegata normalmente nel processo produttivo.

In procedura sono indicati i seguenti criteri di qualità dei materiali prodotti, i quali vengono definiti dagli utilizzatori finali in relazione alle esigenze produttive:

Utilizzo come basso fondente in processi metallurgici:

- *Contenuto di silicati > 50%*
- *Umidità massima < 3%*
- *Impurezze metalliche < 1%*
- *Pezzatura < 10 cm*

Utilizzo in fonderie del piombo

- *Contenuto di silicati > 50%*
- *Contenuto ossido di piombo > 14%*
- *Umidità massima < 3%*
- *Impurezze metalliche < 1%*
- *Pezzatura < 10 cm*

Per il vetro privo di piombo (al bario), invece, il gestore dichiara che può essere utilizzato:

- *negli impianti di fusione di diverse tipologie di metalli, in sostituzione alla sabbia silicea naturale impiegata normalmente nel processo produttivo;*
- *nei processi produttivi dell'industria ceramica (piastrelle, sanitari, ecc.) e del laterizio, in sostituzione alla sabbia silicea naturale impiegata normalmente nel processo produttivo;*
- *quale inerte nell'industria edilizia.*

In proposito, il gestore ha precisato che i criteri di qualità dei materiali prodotti vengono definiti dagli utilizzatori finali in relazione alle esigenze produttive; in particolare, data la particolarità e

l'articolazione dei processi sopra citati che coinvolgono l'utilizzo del vetro al bario, i criteri di utilizzo possono essere perfezionati a valle del processo di definizione contrattuale, e definiti caso per caso. Tuttavia, vengono fornite le seguenti indicazioni relativamente ad alcune proprietà chimico-fisiche richieste in passato ad altri impianti del gruppo Treee dagli impianti di destino per la medesima tipologia di vetro al bario:

- Contenuto di silicati > 50%
- Umidità massima < 3%
- Impurezze metalliche < 1%
- Pezzature < 10 cm

Al riguardo, nella Relazione tecnica (Allegato B.18) il Gestore ha prodotto una specifica tabella che, come nel caso dell'EoW vetro cono, è finalizzata alla verifica delle condizioni e del rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 per l'ottenimento di un End of Waste, a partire dalla quale Arpa Lazio potrà effettuare una disamina "caso per caso" sulla base delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 "Linea Guida per l'Applicazione della Disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006", che tengono in considerazione le condizioni e i criteri dettagliati sulla base dei quali devono essere rilasciate le autorizzazioni.

Tuttavia, va da subito rilevato che proprio il comma 3 del suddetto art. 184-ter dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ARPA territorialmente competente.

Pertanto, richiamando anche il parere di ARPA Lazio nella prima conferenza di servizi, tenuto conto che il Regolamento 1179/2012/UE è relativo unicamente a rottami di vetro non pericolosi destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro attraverso processi di rifusione e che il DM 05/02/1998 prevede che il rifiuto da recuperare sia costituito da "vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive", ai fini del rilascio del suddetto parere obbligatorio e vincolante sarà necessario integrare le Procedure EoW vetro con i criteri per gli altri utilizzi proposti del vetro al bario, nei processi produttivi dell'industria ceramica (piastrelle, sanitari, ecc.) e del laterizio e quale inerte nell'industria edilizia.

Pur in assenza di riferimenti normativi, riguardo le verifiche di qualità ambientale sui prodotti in uscita, si ritiene opportuno indicare da subito i seguenti criteri minimi da adottare nelle procedure:

vetro per impieghi industriali

- Assenza di materiali estranei quali carta, plastica, metalli;
- $PbO_2 < 0,25 \% \text{ w/w}$;
- Test di cessione in acqua di cui alla norma UNI EN 10802/04 con i seguenti limiti:
 - $Cd \leq 0.005 \text{ mg/l}$
 - $Zn \leq 3 \text{ mg/l}$
- Materiale metallico $0,5 \div 1,5 \% \text{ w/w}$
- "Misura del colore" $L \geq 50$ con riferimento – test colorimetrico ai sensi della norma UNI EN 8941/87

vetro utilizzabile come inerte per l'edilizia

- Assenza di materiali estranei quali carta, plastica, metalli;
- $PbO_2 < 0,25 \% \text{ w/w}$;
- Test di cessione in acqua di cui alla norma UNI EN 10802/04, limiti di cui all'allegato 3 al DM 05/2/98 per i parametri previsti ad esclusione di Cd e Zn per cui valgono i seguenti limiti:
 - $Cd \leq 0.005 \text{ mg/l}$
 - $Zn \leq 3 \text{ mg/l}$

Inoltre, in riscontro alle richieste di ARPA Lazio formulate con parere Prot. 30/01/2023.0006417.U e ribadite con successivo parere di cui al Prot. regionale I.0893365.08-08-2023, la società ha revisionato il PMeC, anche per ricomprendere le verifiche di preaccettazione e accettazione (di cui alla BAT 2a e 2b) di tutti i rifiuti in ingresso.

A tale scopo la Ditta utilizza il Modulo di caratterizzazione rifiuto in entrata 'Mod-800' (Allegato 3 alla nota di riscontro ad ARPA Lazio), la cui compilazione e firma è obbligatoria da parte del produttore per ogni conferimento all'impianto in caso di RAEE privati/professionali (quindi con CER 160213* – 160214 – 160216), mentre ha valenza biennale in caso di conferimenti di RAEE provenienti da isole ecologiche (quindi con CER 200135* e 200136).

Linea di trattamento elettrodomestici ed elettronica mista

Sono destinati a tale linea di trattamento i seguenti rifiuti non pericolosi

- RAEE domestici quali apparecchiature informatiche, piccoli elettrodomestici e pannelli fotovoltaici (conferiti con il CER 20 01 36)
- RAEE professionali non pericolosi, compresi i pannelli fotovoltaici (conferiti con il CER 16 02 14)
- parti rimosse da apparecchiature non contenenti sostanze pericolose (CER 16 02 16)
- rifiuti plastici (CER 19 12 04 – 20 01 39) provenienti dallo smontaggio RAEE e ritirati da terzi
- rifiuti metallici, ferrosi (CER 19 12 02) e non (CER 19 12 03) provenienti dallo smontaggio RAEE e ritirati da terzi

Tutti gli altri rifiuti di plastica, metallo e vetro, provenienti dalle operazioni di smontaggio dei RAEE, pericolosi e non, e identificati dai codici CER indicati nella tabella che segue, saranno oggetto di operazioni di recupero nelle linee dedicate per le quali si rimanda ai verbali di Conferenza di Servizi.

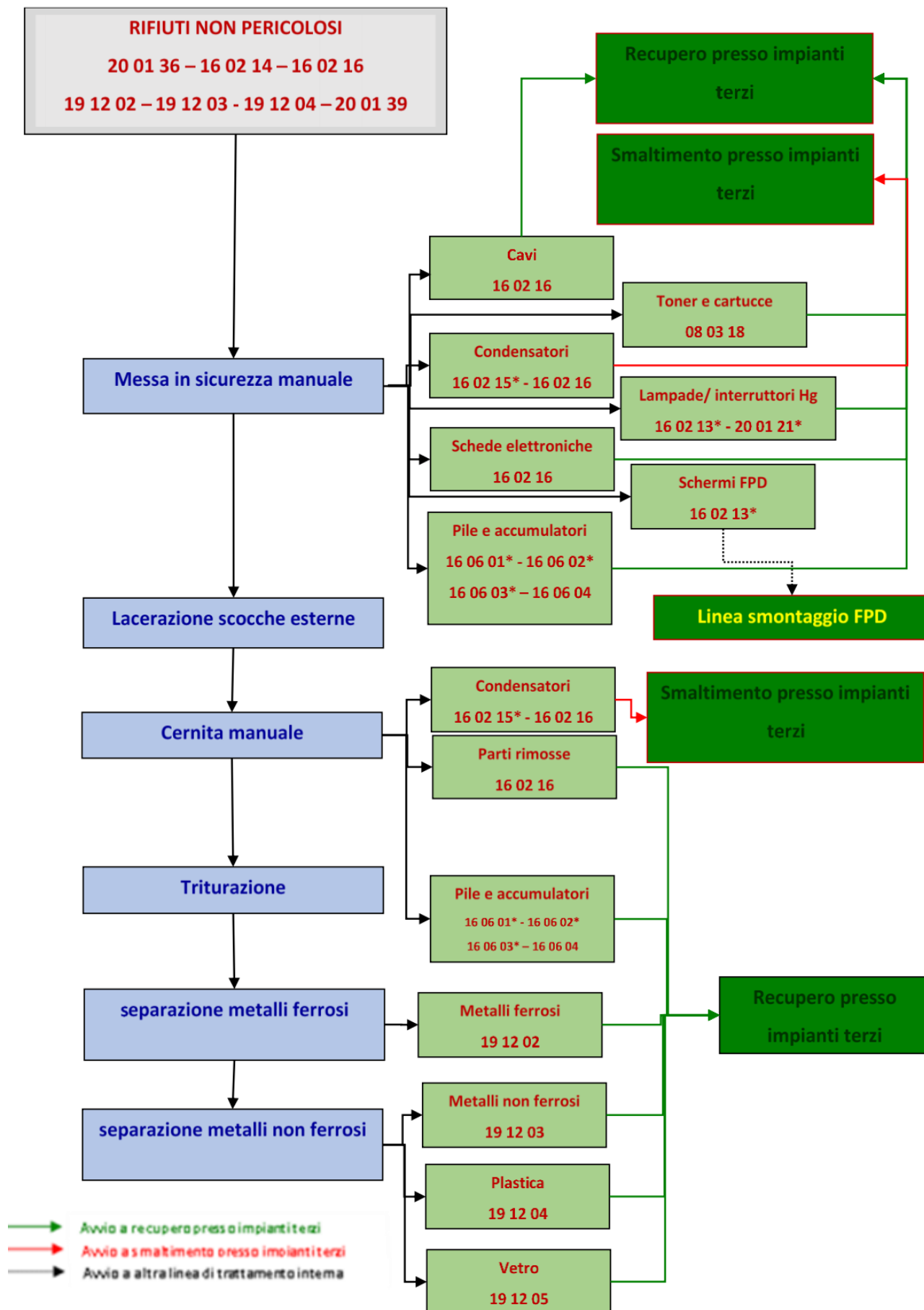
PERICOLOSITÀ	CER	MACRO TIPOLOGIA	OPERAZIONI AUTORIZZATE	QUANTITATIVI (Stima)
Rifiuti non pericolosi	160214	RAEE non pericolosi	R3 – R4 – R12 – R13	2000 ton
	160216	componenti RAEE non pericolosi	R3 – R4 – R12 – R13	50 ton
	200136	RAEE non pericolosi	R3 – R4 – R12 – R13	1500 ton
	150107	Rifiuti di vetro	R5 – R12 – R13	10 ton
	101112	Rifiuti di vetro	R5 – R12 – R13	10 ton
	160120	Rifiuti di vetro	R5 – R12 – R13	10 ton
	170202	Rifiuti di vetro	R5 – R12 – R13	10 ton
	191205	Rifiuti di vetro	R5 – R12 – R13	1000 ton
	200102	Rifiuti di vetro	R5 – R12 – R13	10 ton
	191204	Rifiuti di plastica	R3 – R4 – R12 – R13	50 ton
	200139	Rifiuti di plastica	R3 – R4 – R12 – R13	10 ton
	150102	Imballaggi in plastica	R12 – R13	5 ton
	150104	Imballaggi metallici	R12 – R13	5 ton
	150106	Imballaggi in materiali misti	R12 – R13	5 ton

I rifiuti non pericolosi posti in ingresso alla linea vengono sottoposti come primo step a un'operazione di pretrattamento che consiste nello smontaggio e rimozione di alcune componenti identificate dal D.Lgs. 49/2014 come critiche e da rimuovere prima di qualsiasi trattamento meccanico e di componenti che potrebbero rendere meno efficiente e performante la successiva fase di trattamento meccanico.

Al fine di rendere tale operazione più efficiente, viene realizzata una prima sezione della linea dedicata, costituita da:

- una prima postazione di cernita per la rimozione delle apparecchiature e dei materiali estranei e delle componenti esterne rimovibili;
- un laceratore per l'apertura delle carcasse delle apparecchiature
- una seconda postazione di cernita per la rimozione delle componenti interne rese accessibili dalla lacerazione

Il trattamento delle apparecchiature non pericolose avviene attraverso le seguenti fasi:



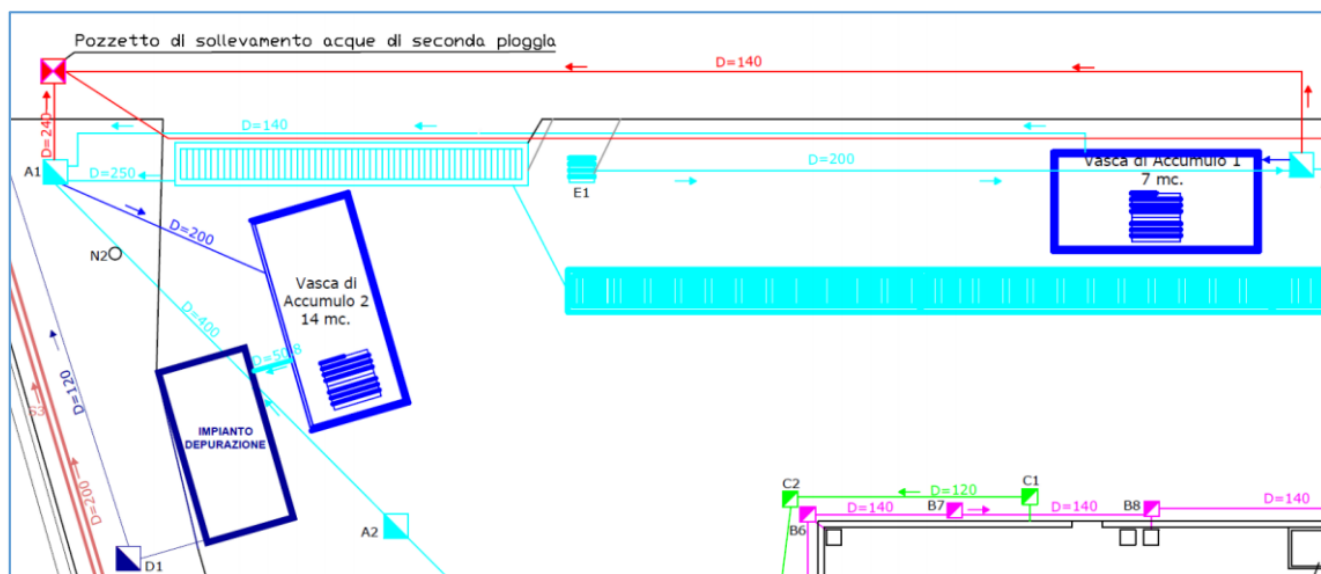
Nell'eventualità di toner di vecchia fabbricazione, si dovrà attribuire il CER 080317* in base all'effettivo contenuto di polveri pericolose (eventuali schede tecniche produttore). Necessario aggiornamento della Relazione tecnica, dello schema a blocchi e del PMeC.

GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

Presso l'installazione sono presenti i seguenti punti di scarico

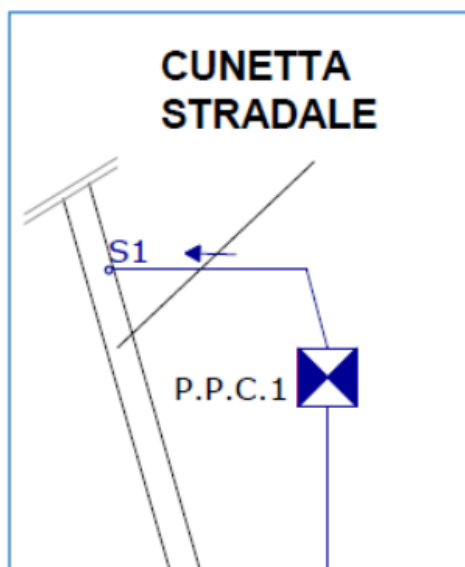
Punto emissione	Tipologia di scarico	Recettore
AG	Acque di gronda	Rete ASI
MN1	Scarichi idrici finali (meteoriche di seconda pioggia)	Rete ASI
S1	Scarichi idrici finali (acque di prima pioggia depurate)	Cunetta stradale
S3	Scarichi idrici finali (reflui civili depurati in subirrigazione)	Subirrigazione (suolo)

Con riferimento alle acque meteoriche provenienti dai piazzali esterni dell'impianto, dalla documentazione in atti si ricava che le acque di dilavamento delle superfici scoperte che circondano il primo e il secondo capannone vengono convogliate ad apposito impianto di stoccaggio costituito da due vasche di accumulo (vasca 1 e vasca 2 in figura sottostante) di capacità rispettivamente di 7 m³ e 14 m³.

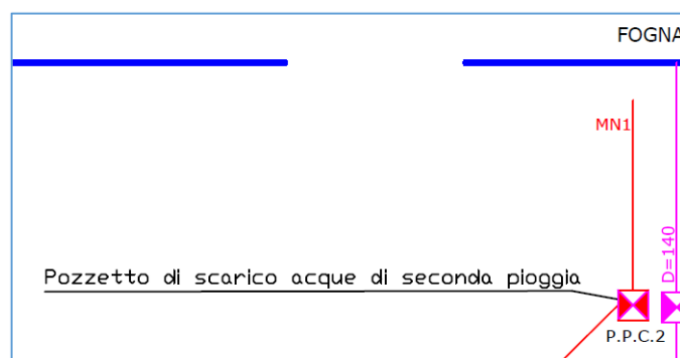


Per le acque di prima pioggia il Gestore prevede il loro invio ad un impianto di trattamento chimico-fisico e un punto di scarico denominato S1 in cunetta stradale in calcestruzzo vibrocompresso (come indicato in figura sottostante), la cui manutenzione è garantita dal Comune di Anagni, con recapito finale al Fiume Sacco.

Data la natura dello scarico S1 (in cunetta stradale), dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.



L'impianto di gestione delle acque è dotato di un sistema di controllo mediante contaltri dei volumi di acque di prima pioggia avviate all'impianto di depurazione e dei volumi di seconda pioggia, scaricati direttamente nella rete fognaria consortile ASI (scarico MN1 in figura sottostante) grazie ad un sistema di by-pass per troppo pieno, nel rispetto delle condizioni richiamate nel "Regolamento per l'immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti consortili del consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone e relativo trattamento" approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 427 del 27 luglio 1994, nonché nel rispetto di quanto indicato nel nulla osta del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone prot. n. 1669 del 30/04/2004.



Allo scarico MN1 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Le acque meteoriche provenienti dai pluviali risultano destinate direttamente a scarico nella condotta fognaria consortile ASI (scarico AG), senza essere sottoposte ad alcun trattamento.

In relazione alla gestione delle acque di prima pioggia, come rilevato da ARPA Lazio con parere Prot. 30/01/2023.0006417.U ed in accordo a quanto stabilito all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018 (Aggiornamento PTAR Lazio), occorre che entro le 48 ore successive al verificarsi di ogni fenomeno metereologico, le vasche di prima pioggia siano state svuotate onde consentire l'accumulo delle acque derivanti da un eventuale successiva precipitazione. Si specifica, pertanto, che le tempistiche di avvio a trattamento delle acque accumulate nelle vasche 1 e 2 devono essere determinate tenendo conto del tempo di corrivazione dell'impianto di trattamento chimico-fisico cui dette acque di prima pioggia sono destinate.

Al riguardo, nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale dell'impianto di cui alla DD n. G07585 del 10/06/2024, è stato aggiornato il PMeC con i monitoraggi previsti per le acque di prima e seconda pioggia.

ACQUE SOTTERRANEE, SUOLO E SOTTOSUOLO

Con riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee il Gestore ha indicato nel PMeC i parametri che intende monitorare, con frequenza semestrale, presso due piezometri posti a monte e a valle dell'installazione secondo quanto dichiarato dal Gestore stesso.

Al riguardo, il Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori di ARPA Lazio sottolineava che l'installazione ricade nell'area di perimetrazione del SIN Valle del Sacco, come evidenziato anche dalla Provincia di Frosinone, rimandando all'A.C. la definizione delle modalità di monitoraggio delle acque di falda in funzione delle determinazioni in merito alle attività di bonifica da prevedersi in tale sede.

In proposito, va precisato che l'iter amministrativo di ripermimetrazione definitivo del SIN si è concluso con il D.M. n. 321 del 22 novembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 293 del 16 dicembre 2016) e che, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 370/STA del 4 agosto 2017, sono state approvate le Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco.

Sono inoltre in corso, da parte del Servizio Suolo e Bonifiche di ARPA Lazio (in convenzione con la Regione Lazio e il CNR-IRSA), le attività di caratterizzazione per la definizione dei valori di fondo naturale delle acque sotterranee e dei suoli all'interno del SIN stesso.

Allo stato attuale delle conoscenze e nelle more del completamento delle suddette attività, non sono emersi indizi di potenziale contaminazione del sito in cui è ubicato l'impianto in esame e, nei più recenti monitoraggi eseguiti sulle acque sotterranee, non sono stati rilevati superamenti delle CSC.

Tuttavia, essendo il sito stesso ricompreso nel SIN e non ancora caratterizzato ai sensi dell'art. 242 D.Lgs. 152/06, la società Vallone S.r.l., qualora voglia eseguire interventi di cui all'articolo 242-ter, commi 1 e 1bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovrà attenersi a quanto prescritto dal D.M. 26 gennaio 2023, n. 45 "Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo."

In particolare, le lavorazioni relative alle tubazioni necessarie al nuovo impianto di sollevamento e recapito al punto di scarico MN1, dato che necessitano di movimenti terra, potranno essere realizzate senza la preventiva valutazione di cui al comma 2 dell'art. 242-ter solo qualora rispettino i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al suddetto Regolamento. Tali requisiti vengono dimostrati mediante relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, a seguito di indagini preliminari sufficientemente rappresentative dell'estensione dell'area di intervento ed eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere.

Nel caso in cui i suddetti requisiti non siano rispettati, dovrà essere richiesta la valutazione delle interferenze di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 26 gennaio 2023, n. 45 secondo le modalità previste dall'art. 9 del medesimo decreto.

Resta fermo l'obbligo di seguire le procedure di cui al D.P.R. 120/2017, nonché l'onere di notifica e di adozione delle misure di prevenzione in caso di accertamento del superamento delle CSC nelle matrici ambientali di volta in volta indagate, ai sensi degli artt. 242 e 252 del D.Lgs. 152/06 e secondo le procedure delle nuove Linee Guida "Bonifica di siti contaminati" di cui alla DGR n. 3 del 04/01/2024. In particolare, tali Linee Guida sottolineano che, nel caso di siti inclusi nella perimetrazione del sito di Interesse Nazionale "Bacino del fiume Sacco", tutta la documentazione tecnico-amministrativa dovrà essere inviata anche al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in accordo a quanto previsto dal Decreto Direttoriale 370/STA del 4/08/2017.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nella documentazione da ultimo prodotta dal Gestore risulta che il nuovo quadro emissivo conseguente alla implementazione della modifica precedentemente comunicata è il seguente.

<i>Camino</i>	<i>Capannone</i>	<i>Lavorazione</i>	<i>Impianto di abbattimento</i>
E1	2	Trattamento elettrodomestici ed elettronica mista	Filtro a maniche
E4	1	Taglio/separazione vetro cono-pannello	Filtro a cartuccia
E5	1	Aspirazione postazioni di smontaggio manuale	Filtro a maniche/filtro a carboni attivi

Con riferimento al sistema di aspirazione e convogliamento delle emissioni prodotte dalle lavorazioni si prende atto di quanto indicato dal Gestore nella scheda D, in merito allo stato di applicazione della BAT 14.d, ovvero che le lavorazioni avvengono all'interno di capannoni industriali e le apparecchiature di trattamento sono dotate di sistemi di aspirazione che raccolgono e inviano le emissioni ad idoneo sistema di abbattimento.

Con riferimento alle emissioni diffuse, il Gestore precisa che presso l'installazione è garantito:

- Stoccaggio dei rifiuti suscettibili di produrre emissioni diffuse in idonei contenitori a tenuta (es: big bags a tenuta di polveri; fusti, cassonetti con coperchio) e in aree interne dei capannoni.
- Effettuazione delle attività di triturazione e macinazione in apparecchiature chiuse e mantenute in depressione mediante impianti di aspirazione delle emissioni opportunamente dimensionati e invio delle stesse a sistemi di abbattimento adeguati
- Presenza di sistemi di aspirazione dell'aria posizionati in prossimità di tutte le possibili fonti di emissione (tramogge di carico, camere di triturazione, punti di caduta dei materiali – es: salti nastro, camere di taglio dei tubi catodici, tavoli di smontaggio manuale delle apparecchiature pericolose).

Al riguardo, richiamando quanto evidenziato nel precedente parere, ARPA Lazio in ultimo ha rammentato che le LG MTD di settore, per la limitazione delle emissioni di polveri prodotte dalle attività di trattamento dei RAEE, prevedono:

- ricambi d'aria degli ambienti chiusi in cui si svolgono le operazioni di trattamento;
- sistemi di aspirazione concentrata (cappe collocate su salti nastro, tramogge di carico e scarico, vagli, copertura con appositi carter di macchine e nastri, ecc.).

Deve essere, inoltre, assicurato un numero di ricambi d'aria adeguato alla intensità delle emissioni ed alla presenza di operatori all'interno del capannone, variabile da 1 a 4.

Alla luce di quanto sopra, su esplicita richiesta della stessa ARPA Lazio, sono stati aggiornati gli schemi a blocchi e le planimetrie, fornendo il dettaglio delle singole fasi di lavorazione presidiate dal sistema di aspirazione che convoglia i flussi gassosi ai camini E1, E4 ed E5.

Con riferimento ai singoli punti di emissione nel nuovo assetto impiantistico, sulla base di quanto descritto nella relazione tecnica B.18, al punto di emissione E1 sono convogliati i flussi gassosi che si originano dalle lavorazioni del capannone 2, ovvero della linea di trattamento di elettrodomestici ed elettronica mista. In particolare, in questa linea è previsto il trattamento di RAEE non pericolosi, quali i RAEE domestici e i pannelli fotovoltaici, mediante operazioni di messa in sicurezza, cernita manuale, lacerazione scocche esterne, triturazione, separazione metalli ferrosi e non ferrosi.

Con riferimento alle emissioni E4 ed E5, dalla documentazione da ultimo prodotta dal Gestore si ricava che ai due camini sono convogliate le emissioni prodotte dalle lavorazioni che si svolgono all'interno del capannone 1. In particolare, le emissioni prodotte dalle operazioni di taglio del vetro cono-pannello della linea di trattamento del tubo catodico sono convogliate al camino E4, previo trattamento con filtri a cartucce, mentre le emissioni che si originano dalle operazioni di smontaggio manuale dei RAEE sono convogliate al camino E5, previo trattamento in filtri a maniche e filtri a carboni attivi.

Con riferimento alla Decisione Ue 1147/2018, secondo quanto indicato nella scheda D, il Gestore applica la sezione 2 ed in particolare la BAT 25 per quanto concerne i sistemi di abbattimento, prevedendo l'applicazione della filtrazione su tutti e tre i camini e il rispetto del Bat-Ael per le polveri pari a 2-5 mg/Nm³.

Per quanto riguarda il monitoraggio, il Gestore prevede su tutti i punti di emissione, il monitoraggio semestrale di Polveri, Metalli e Mercurio: per il camino E1 il Gestore prevede altresì il monitoraggio annuale dei ritardanti di fiamma bromurati e dei PCB-diossina simili, nonché il monitoraggio semestrale di TVOC.

Il Gestore indica inoltre di applicare la BAT 26.b mediante la messa in sicurezza dei RAEE prima del loro avvio a frantumazione nel Capannone 2 o alla fase di lavorazione del tubo catodico nel Capannone 1. Mentre per quanto riguarda la BAT 27, che prevede la predisposizione di un Piano di gestione in caso di deflagrazione, il Gestore dichiara di aver effettuato una valutazione del rischio di atmosfere esplosive ATEX che non ha evidenziato criticità.

Con particolare riferimento al trattamento dei RAEE contenenti mercurio, le cui emissioni sono convogliate al camino E5, il Gestore precisa di aver previsto per tale camino un trattamento di adsorbimento su carbone attivo in serie al trattamento di depolverazione allo scopo di intercettare eventuali emissioni di mercurio connesse alla rottura accidentale delle lampade di retro illuminazione degli schermi LCD durante le operazioni di smontaggio, precisando che comunque i RAEE in oggetto non sono sottoposti a triturazione. Nella scheda D è inoltre indicato il rispetto del Bat-Ael di 2-7 µg/Nm³ di cui alla BAT 32.

Fermo restando quanto sopra, in ottemperanza a quanto prescritto da ARPA Lazio, in tabella C7 del PMeC il Gestore ha previsto anche la misura dei livelli di mercurio nelle aree di gestione e di deposito per rilevare potenziali fughe del minerale, come richiamato dalla suddetta BAT 32.

Inoltre, circa la proposta del Gestore di ridurre la frequenza di monitoraggio del mercurio al camino E5, da trimestrale a semestrale, tenuto conto che la BAT 8 prevede tale possibilità qualora i livelli di emissione siano sufficientemente stabili, si rileva quanto segnalato da ARPA Lazio circa il rispetto dei BAT-AEL previsti in tutti i monitoraggi effettuati nel tempo dal Gestore e, come già recepito con DD n. G07585 del 10/06/2024, è stata opportunamente modificata la tabella C5 del PMeC.

Infine, si prende atto anche della modifica alla tabella C5* del PMeC già approvato, in merito alla richiesta di ARPA Lazio di indicare in modo univoco i metodi analitici da utilizzare per ciascun inquinante/parametro da rilevare nei flussi gassosi, tenendo conto dei metodi indicati dalla Bat 8 e laddove non disponibili di un altro metodo da individuare sulla base dei criteri di priorità di cui al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, nel PMeC dovranno essere recepite le ulteriori prescrizioni di ARPA Lazio, utilizzando per lo stronzio la metodica strumentale IRSA CNR APAT 29/03 3020, in luogo della metodica indicata (IRSA CNR APAT 29/03 3090 B relativa al bario) e, per la determinazione dei ritardanti di fiamma bromurati, esplicitando la metodica della fase di campionamento seguita dalle fasi correttamente indicate per l'estrazione (EPA 3550 C) e per la determinazione strumentale (EPA 8270 E).

VALUTAZIONE SULLO STUDIO DI DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI

Con riferimento alla dispersione degli inquinanti in aria, ARPA Lazio evidenziava l'utilità di un aggiornamento dello studio di dispersione degli inquinanti rispetto allo studio del 2012 trasmesso dal Gestore con la documentazione integrativa del 19/03/2021.

Il gestore, considerando che la recente riorganizzazione impiantistica è stata caratterizzata da una riduzione del numero dei punti di emissione in atmosfera e dei flussi di massa relativi ad ogni inquinante, ritiene sufficientemente conservativo lo studio già in atti, in quanto rappresentativo del contributo massimo apportato dall'impianto al fondo di qualità dell'aria caratteristico del territorio interessato.

Inoltre, nell'impianto in essere, le lavorazioni sono esclusivamente di tipo meccanico, generando tipicamente particolato di grandi dimensioni più facilmente abbattibile con sistemi aderenti alle BAT, e le operazioni di messa in riserva e di recupero sono previste esclusivamente all'interno del fabbricato, al riparo dall'azione degli agenti atmosferici e con cautele tali da evitare qualsivoglia forma di dispersione.

Pur fatte proprie le argomentazioni prodotte dal gestore, si ritiene comunque necessario procedere con un nuovo studio di dispersione degli inquinanti, tenendo conto delle "Indicazioni" contenute nell'Allegato 2 Procedura Tecnica n.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo PRQA della Regione Lazio (DCR 5 ottobre 2022, n.8).

EMISSIONI SONORE

Sono stati analizzati i documenti integrativi sulle emissioni sonore di maggio 2023 forniti dal Gestore.

Il tecnico incaricato dal Proponente ha aggiornato la documentazione in atti ottemperando a quanto richiesto da questa Agenzia con Prot.6417 del 30/01/2023 per le schede B14, B23, D8.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione in esame, si ribadisce quanto già raccomandato in precedenza e asserito come recepito dal Gestore:

- a) Che le future misurazioni di rumore ambientale e residuo previste dal PMeC nei punti al confine di proprietà e presso i due recettori adiacenti, vengano effettuate con campionamenti pari ad almeno venti minuti di durata. Inoltre, considerati i superamenti imputati dal tecnico al traffico veicolare nei punti di misura adiacenti alla strada provinciale SP12, gli elaborati tecnici dei livelli di rumore ambientale e residuo misurati nei medesimi punti, dovranno dare evidenza dell'esclusione degli eventi di natura eccezionale singolarmente identificabili, ai fini del corretto calcolo dell'emissione sonora dovuta alla specifica sorgente (intero stabilimento). I calcoli dell'emissione specifica

dovranno tenere conto anche dell'effettiva durata di utilizzo delle singole sorgenti sull'arco del periodo di riferimento diurno.

- b) Che dai livelli misurati per i due recettori in adiacenza alla strada provinciale SP12 vengano stimati, mediante le note formule di divergenza geometrica, gli effettivi contributi di rumorosità in facciata ai recettori, siti più all'interno rispetto alla sede stradale.*
- c) Che le future misurazioni del livello di rumore residuo vengano effettuate in corrispondenza di tutti i punti di misura scelti e nelle stesse condizioni di misura del livello di rumore ambientale (stesso giorno e stesse condizioni ambientali) per il periodo di riferimento diurno su cui opera lo stabilimento.*
- d) Che la dicitura attualmente presente nella colonna "frequenza di autocontrollo" della tabella C13 del PMeC venga modificata in "con cadenza biennale e ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire sulle emissioni acustiche".*

Che per le future verifiche di impatto acustico venga sempre dichiarata l'incertezza di misura riscontrata e la relativa regola decisionale applicata, ai sensi della norma di "buona tecnica" UNI TR 11326-1:2009 e norma UNI TS 11326-2:2015, ai fini del confronto dei valori misurati con i valori limite, con particolare attenzione ai livelli prossimi o corrispondenti con i valori limite normativi.

CERTIFICAZIONI E GARANZIE FINANZIARIE

La società risulta essere certificata e conforme agli Standard ISO 14001:2015 (scadenza 29 marzo 2025, da aggiornare periodicamente al fine di mantenere i requisiti di validità dell'AIA pari a 12 anni) e ISO 45001:2018 (scadenza 30/12/2024), certificazioni rilasciate dalla DNV – Business Assurance e valide per il campo applicativo: "Trattamento di cinescopi, apparecchiature elettriche ed elettroniche per il recupero delle parti vetrose e dei componenti metallici ed elettronici attraverso le fasi di disassemblaggio, cernita, frantumazione e selezione (IAF 24)".

Si invita la società a valutare le misure di incentivazione previste dal DM 15 giugno 2022 per l'introduzione volontaria del sistema di ecogestione e audit (EMAS) disciplinato dal Regolamento (CE) 1221/2009.

La società risulta inoltre in possesso della garanzia finanziaria di cui alla polizza n. 01.000059328 della S2C spa che estende la durata della stessa al 30/09/2034 e per il medesimo importo della precedente polizza pari a € 448.500,00 (euro: quattrocentoquarantottomilacinquecento/00).

B. SINTESI DEI PARERI PERVENUTI E DI QUANTO EMERSO DURANTE LA CONFERENZA DEI SERVIZI

B.1 Sintesi del verbale del 11/01/2021

Si riporta la sintesi del verbale della prima seduta di conferenza di servizi del 11/01/2021 convocata con nota prot. n. 1105168 del 18/12/2020:

Il Responsabile del procedimento informa gli intervenuti che sono pervenuti il parere della Provincia di Frosinone prot. regionale I.0894989.20-10-2020 e il parere di ARPA Lazio prot. I.0013034.08-01-2021. Riguardo il primo parere si fa presente che è stata richiesta un'integrazione documentale che comprenda:

- nuovo Lay-out impiantistico ante e post inserimento nuovi macchinari e riorganizzazione delle aree di stoccaggio;*
- schede tecniche dei nuovi macchinari;*
- presentazione di una relazione integrativa che ponga particolare attenzione dell'interferenza di questo inserimento nel flusso produttivo dell'impianto;*
- acquisire notizie circa l'ubicazione dell'installazione rispetto alla perimetrazione del S.I.N. 40 "Valle del Sacco", ritenendo tale condizione meritevole di attenzione nel caso in cui la Società intendesse realizzare qualsiasi tipo di operazione che possa interferire con le matrici ambientali.*

Per quanto riguarda tale aspetto, le parti evidenziano che non sono previste lavorazioni, quali movimenti di terra e scavi di qualsiasi tipo, che possano interferire con le matrici ambientali suolo e acqua.

Per quanto attiene le richieste di cui ai punti 1, 2 e 3, il rappresentante regionale evidenzia che quanto osservato dalla Provincia di Frosinone è già stato oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria per l'approvazione della specifica perizia di variante, presentata dalla Società nelle more del procedimento di riesame, e già approvata con Determinazione regionale n. G13089 del 05/11/2020.

Relativamente al parere di ARPA Lazio, si rappresenta la necessità di estendere la descrizione del trattamento a tutti gli altri rifiuti, fornendo informazioni circa la natura, tipologia e l provenienze delle ulteriori tipologie di rifiuti in ingresso, nonché le operazioni di trattamento a cui il Gestore intende sottoporli. In conseguenza è stato chiesto di integrare gli schemi a blocchi.

Infine, con riferimento a particolari tipologie di rifiuti, è stato evidenziato che non sono state fornite adeguate informazioni circa la presenza di PCB e la conseguente gestione. A parere di ARPA Lazio è necessario integrare la documentazione in atti al fine di avere un quadro chiaro ed esaustivo delle operazioni di recupero/smaltimento da effettuare, a partire dagli specifici rifiuti in ingresso, fino ai differenti rifiuti prodotti da ciascuna fase, nonché indicando le caratteristiche dei materiali derivanti dalle operazioni di riciclaggio/recupero, in quanto tali da qualificare End of Waste, e il successivo impiego.

Successivamente il rappresentante regionale da lettura sintetica degli aspetti esaminati da ARPA Lazio circa Aree di stoccaggio, gestione acque reflue, emissioni in atmosfera, Valutazione Studio dispersione degli inquinanti ed emissioni sonore.

Sintesi pareri pervenuti a seguito della convocazione della conferenza del 11/01/2021:

- con nota acquisita al prot. regionale I.0894989.20-10-2020, la Provincia di Frosinone trasmetteva il parere di competenza, in sintesi rilevando che:

1. MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- *“le modifiche che la società intende apportare all’impianto non prevedono un incremento di rifiuti da trattare nello stabilimento di che trattasi. L’inserimento dei nuovi punti emissivi, ed i relativi sistemi di trattamento dell’aria, asserviti ai capannoni esistenti comporterà un miglioramento dell’assetto impiantistico attualmente autorizzato.”*
- *“I valori limite indicati nel Quadro Emissivo proposto dalla Società risultano al di sotto dei valori autorizzati [...] e in linea con [...] le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)”*.
- *“Relativamente ai punti emissivi E3, E4 ed E5 la somma totale delle potenze termiche degli impianti di combustioni presenti nello stabilimento risulta inferiore a 1 MWt, per cui tali impianti rientrano nell’elenco di cui alla Parte I, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., lett. dd)”*

2. MATRICE RIFIUTI

Si ritiene necessaria una integrazione documentale consistente in:

- *“nuovo Lay-out impiantistico ante e post inserimento nuovi macchinari e riorganizzazione delle aree di stoccaggio”*
- *“schede tecniche dei nuovi macchinari e integrazione della relazione [...]”*
- *“si chiede alla società di chiarire la problematica S.I.N.”*

- con nota acquisita al prot. regionale I.0013034.08-01-2021, ARPA Lazio trasmetteva il parere di competenza, dove effettuava le proprie valutazioni anche *“tenendo conto di quanto riportato dal documento Bref Waste Treatment del 2018, dalle Conclusioni sulle BAT, di cui alla Decisione 2018/1147 del 10 agosto 2018, dalle Linee Guida di settore, D.M. 29/01/2007, e dalla ulteriore normativa pertinente, quale il D.M. 05/02/1998, il D.Lgs. n. 49/2011 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione direttiva 2012/19/Ue e il Regolamento Commissione*

Ue 1179/2012/Ue Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste")".

Nello specifico, "sono state sollevate una serie di criticità correlate agli elaborati progettuali presentati" lasciando emergere, quindi, "la necessità che la documentazione progettuale venga adeguata, da un lato tenendo conto delle indicazioni puntualmente fornite nell'ambito del presente parere, dall'altro rivalutando e risolvendo, da parte del Gestore, le questioni progettuali evidenziate e fornendo una rappresentazione puntuale e esaustiva delle operazioni di gestione previste presso l'impianto. Quanto sopra implica altresì la necessità di una rielaborazione del PMeC, finalizzata a che il medesimo risulti coerente con le osservazioni formulate da Arpa Lazio nel presente parere e con le modifiche alla documentazione progettuale da prevedere in virtù delle criticità sopra richiamate."

L'Agenzia si riservava, solo a seguito di quanto sopra, "una valutazione completa e conclusiva del PMeC da adottarsi, coerente con la nuova formulazione progettuale e in tal modo funzionale a verificare la conformità ambientale dell'installazione in relazione alle caratteristiche tecnologiche e/o gestionali che si intendono adottare."

Sintesi del riscontro della Società Proponente alle richieste emerse nella conferenza dei servizi del 11/01/2021 ed al parere ARPA LAZIO prot. reg. n. I.0013034.08-01-2021

La Società Proponente, con nota assunta al prot. reg. n. 249609 del 19/03/2021 in riscontro ad Arpa Lazio e alla Provincia di Frosinone, ha prodotto una *Relazione tecnica dei processi produttivi* comprensiva di chiarimenti e approfondimenti e dei relativi allegati aggiornati.

In sintesi, vengono presentate, inoltre, *"le informazioni relative al riordino del lay-out e all'ottimizzazione di alcune linee, che la Società intende effettuare con lo scopo sia di rispondere alle richieste di adeguamento delle aree da parte di Arpa Lazio sia di aumentare l'efficienza della gestione della movimentazione dei rifiuti all'interno dello stabilimento (a livello di flussi e di tipologie, con conseguente miglioramento anche dell'applicazione delle BAT per la riduzione delle emissioni diffuse) e dei processi di trattamento, fornendo quindi un quadro riassuntivo completo delle attività che verranno svolte presso lo stabilimento in oggetto."*

B.2 Sintesi del verbale del 11/10/2022

Si riporta la sintesi del verbale della prima seduta di conferenza di servizi del 11/10/2022 convocata con nota prot. n. 903105 del 21/09/2022:

Il Responsabile del procedimento richiama quanto indicato nel precedente verbale di conferenza e le ragioni della riorganizzazione degli uffici regionali, nonché del mancato avvicendamento del personale assegnato all'area AIA, tali per cui l'istanza è rimasta inevasa.

Nel frattempo, la società con nota acquisita al prot. n. 752563 del 01/08/2022, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo/riesame dell'A.I.A. in oggetto, ha comunicato, ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alcune modifiche non sostanziali all'impianto in oggetto, le quali sono state approvate con determinazione n. G01647 del 09/02/2023 della Regione Lazio Direzione Ambiente area AIA.

Dopo un dettagliato riepilogo delle caratteristiche dell'impianto come riportate nella documentazione consegnata, viene data lettura dei seguenti pareri/note pervenuti:

- *nota ARPA Lazio prot. n. 70358 del 10/10/2022, acquisita al prot. n. 983575 del 10/10/2022, che indica che "... è in corso la valutazione della documentazione agli atti ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con analoghi lavori istruttori già avviati, in virtù delle molteplici richieste di parere precedentemente ricevute. La scrivente Agenzia procederà a trasmettere la propria valutazione appena terminata l'attività istruttoria;"*
- *nota prov. di Frosinone prot. n. 36031 del 10/10/2022, acquisita al prot. n. 987774 del 11/10/2022, nella quale riporta l'analisi tecnica dei Servizi AIA, Energia e Qualità dell'Aria e*

Servizio Tutela Acque che rimandano alle valutazioni di ARPA Lazio, mentre il Servizio Opere Idrauliche e Risorse Idriche dalla verifica dei documenti pervenuti “...non rileva specifiche competenze in merito al procedimento in trattazione.”

La società rispetto alla descrizione riportata nella documentazione consegnata a marzo 2021, rappresenta che, come da comunicazione presentata a dicembre 2021, la linea di trattamento del vetro da tubo catodico è stata dismessa, mentre la linea di trattamento dei rifiuti non pericolosi è attualmente in manutenzione straordinaria (quindi non utilizzata). Nella variante non sostanziale presentata dalla Società a fine luglio l'azienda ha richiesto il ripristino di una linea di trattamento dei rifiuti non pericolosi sempre nel capannone 2 e servita dall'unico punto di emissione E1 e lo spostamento della linea di smontaggio e messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi all'interno del capannone 1 ove precedentemente era posizionato l'impianto di trattamento del vetro, servita dal punto di emissione E5.

La Regione Lazio preso atto di quanto indicato, chiede alla società di aggiornare la documentazione di riesame presentata con le modifiche intervenute (dismissione linea) nonché con le richieste presentate come modifica non sostanziale e oggetto di parallela valutazione come modifica non sostanziale.

La Prov. di Frosinone ribadisce quanto indicato nella nota su riportata in merito alle competenze della provincia nel procedimento in essere.

In merito agli aspetti tecnici la Regione Lazio richiede alla società di relazionare in merito alla gestione delle acque meteoriche e se è prevista una procedura interna nel MQI relativa all'acquisizione dei parametri inquinanti nei punti di emissione;

chiede inoltre se nella fase di smerigliatura delle polveri fluorescenti sia previsto un sistema di aspirazione centralizzata o il sistema è puntiforme.

La società rappresenta che riporterà quanto richiesto nella documentazione integrativa e, in merito allo scarico delle acque di seconda pioggia, che l'attuale scarico nella fognatura consortile a seguito di verifiche con la società gestrice della fognatura, è risultata essere non di proprietà del consorzio stesso e non collegata alla linea consortile stessa; pertanto, risulta necessario e urgente intercettare tali acque e, tramite sollevamento, portarle al corretto punto di scarico nella fognatura consortile. La società chiede pertanto di inserire tale modifica all'interno del procedimento in oggetto e della documentazione integrativa da consegnare.

La Regione Lazio ritiene corretto inserire tale modifica all'interno del presente riesame/rinnovo dell'AIA e convocherà anche il gestore consortile AeA s.p.a. alla prossima seduta di conferenza, inviandogli anche il presente verbale, ai fini di acquisire il parere su tale modifica.

In conclusione, la Regione Lazio conferma che la Conferenza di Servizi si aggiornerà in funzione della ricezione di pareri, note e richieste integrazioni da parte degli enti coinvolti, nonché delle integrazioni che produrrà la Società a seguito di quanto richiesto.

Alla luce della necessità di riesaminare l'AIA in virtù della pubblicazione della Decisione CE 1147/2018 relativamente alla gestione rifiuti, si chiede alla società di consegnare le integrazioni entro 30 giorni dalla presente conferenza salvo eventuali richieste di proroga, ferma restando la necessità di acquisizione del necessario parere di ARPA Lazio per il quale la società dovrà eventuale integrare la documentazione in funzione di quanto indicato.

Sintesi pareri pervenuti a seguito della convocazione della conferenza del 11/10/2022:

- con nota prov. prot. n. 36031 del 10/10/2022, acquisita al prot. reg. n. 987774 del 11/10/2022, la Provincia di Frosinone riportava l'analisi tecnica dei Servizi AIA, Energia e Qualità dell'Aria e Servizio Tutela Acque che rimandano alle valutazioni di ARPA Lazio, mentre il Servizio Opere Idrauliche e Risorse Idriche dalla verifica dei documenti pervenuti “...non rileva specifiche competenze in merito al procedimento in trattazione.”
- con nota acquisita al prot. regionale I.0107257.30-01-2023, ARPA Lazio trasmetteva il parere di competenza rispetto alla documentazione inviata dalla società in data 06/12/2022 in risposta alle richieste effettuate dalla Regione Lazio – Direzione Ambiente – Area AIA.

In particolare, “...la valutazione tiene conto del nuovo assetto impiantistico, così come definito nella relazione tecnica B18 da ultimo trasmessa, comprensivo delle modifiche comunicate dal Gestore, nonché delle indicazioni fornite in materia di autorizzazione integrata ambientale dalla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, e da quanto riportato nei pertinenti documenti di riferimento europei quali il documento *Bref Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment del 2018*, nelle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione UE n. 2018/1147 del 10 agosto 2018, nei documenti di riferimento nazionali costituiti dalle Linee Guida di settore relative agli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (D.M. 29/01/2007), e dalla ulteriore normativa settoriale applicabile puntualmente richiamata.”

Preliminarmente, in relazione alle categorie dell’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06, si ribadisce la necessità di specificare la classificazione delle attività effettuate presso l’impianto. Quindi, si passa alla disamina di tutte le linee di trattamento in essere secondo la nuova configurazione impiantistica, impartendo le seguenti prescrizioni:

1. GESTIONE DEI RIFIUTI

- *“in accordo alla BAT 2c, dovrà essere predisposto e attuato un sistema di tracciabilità che consenta di individuare l’ubicazione e la quantità dei rifiuti nell’impianto.”*
- *La gestione dei RAEE a rischio presenza PCB “sarà oggetto di verifica in fase di controllo.”*
- *In riferimento alla “specifica tabella finalizzata alla verifica delle condizioni e del rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 per l’ottenimento di un End of Waste” prodotta dal Gestore, “Arpa Lazio può effettuare una disamina “caso per caso” unicamente sulla base delle Linee Guida SNPA n. 41/2022.”*
- *“si evidenzia che non risultano definiti i criteri per gli altri utilizzi proposti del vetro al bario” sia “nei processi produttivi dell’industria ceramica (piastrelle, sanitari, ecc.) e del laterizio” sia “quale inerte nell’industria edilizia.”*
- *“si richiede al Gestore di integrare il PMeC con l’indicazione puntuale delle procedure previste per la verifica delle caratteristiche dei materiali EoW, comprensive delle metodologie adottate e delle relative tempistiche.”*
- *“per tutte le linee di trattamento si fa presente che le verifiche di preaccettazione e accettazione (di cui alla BAT 2a e 2b) dei rifiuti in ingresso dovranno essere integrate nella specifica tabella del PMeC. Ad ogni modo si ricorda che la corretta gestione dei rifiuti e degli stoccaggi, anche in relazione al rispetto della BAT4, sarà oggetto di verifica in fase di controllo.”*
- *“si ritiene in tale sede appropriato integrare il PMeC con la tabella relativa ai rifiuti ordinariamente prodotti, riportando le informazioni individuate dalla D.G.R. n. 288/2006 (e dalla D.G.R. n. 35/2010 per quanto relativo ai contenuti del PMeC) comprensive delle attività di classificazione e caratterizzazione previste per gli stessi, in quanto funzionali alla verifica della loro conformità alle successive fasi di gestione previste.”*

2. GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

- *“in assenza di informazioni circa la superficie scolante servita da ciascuna vasca, la vasca di accumulo 2 dovrà essere sufficiente ad accogliere i volumi di prima pioggia dell’area di competenza oltre ai volumi che recapitano dalla vasca di accumulo 1, come descritto. In alternativa i volumi accumulati nella vasca 1 dovranno essere inviati direttamente all’impianto di depurazione.”*
- *“si ritiene necessario aggiornare il PMeC con i monitoraggi previsti per le acque di prima pioggia; relativamente alle frequenze dei monitoraggi sia delle acque di prima pioggia che di seconda, si ritiene congruo effettuare un numero minimo di 2 campionamenti annui, compatibilmente con il verificarsi degli eventi meteorici.”*

3. ACQUE SOTTERRANEE

- *“si evidenzia che l’installazione ricade nell’area di perimetrazione del SIN Valle del Sacco, come evidenziato dalla Provincia di Frosinone; pertanto, si ritiene che le modalità di monitoraggio delle acque di falda dovranno essere definite in funzione delle determinazioni in merito alle attività di bonifica da prevedersi in tale sede. Per tale aspetto si rimanda a codesta AC.”*

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

- *“occorre aggiornare gli schemi a blocchi e le planimetrie, fornendo il dettaglio delle singole fasi di lavorazione presidiate dal sistema di aspirazione che convoglia i flussi gassosi ai camini E1, E4 ed E5.”*
- *“Nella tabella C5* del PMeC per quanto riguarda i metodi analitici occorre indicare in modo univoco il metodo da utilizzare per ciascun inquinante/parametro da rilevare nei flussi gassosi, tenendo conto dei metodi indicati dalla Bat 8 e laddove non disponibili di un altro metodo da individuare sulla base dei criteri di priorità di cui al comma 17 dell’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.”*

Per quanto concerne la VALUTAZIONE SULLO STUDIO DI DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI, *“si rimanda all’AC ogni valutazione inerente la necessità di rielaborare uno studio di dispersione degli inquinanti più aggiornato e riferito al quadro emissivo oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento di riesame con valenza di rinnovo.”*

Infine, in riferimento alle EMISSIONI SONORE, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione in esame, si raccomanda che vengano prescritte al Proponente una serie di indicazioni tecniche e procedurali, puntualmente elencate e alle quali si rimanda.

Sintesi del riscontro della Società Proponente alle richieste emerse nella conferenza dei servizi del 11/10/2022 ed al parere ARPA LAZIO prot. reg. n. I.0107257.30-01-2023

La Società Proponente, con nota assunta al prot. reg. n. I.1243887.07-12-2022, trasmetteva documentazione integrativa/sostitutiva e formulazione dei chiarimenti richiesti nella Conferenza dei Servizi del 11.10.2022.

In sintesi, relativamente alla gestione rifiuti, viene allegato il nuovo PMeC aggiornato con le integrazioni richieste e, in merito alla gestione delle acque reflue viene chiarito il processo di accumulo e trattamento delle stesse, precisando che:

1. *“Le due vasche VA1 e VA2 sono poste in serie, e costituiscono un unico volume utile a raccogliere il flusso delle acque meteoriche di prima pioggia.”*
2. *Nell’ambito del “SGA applicato internamente è previsto che il Gestore verifichi [...] il processo produttivo ed in particolare le sostanze, materie prime, rifiuti che vi prendono parte, al fine di individuare quali sono i parametri da proporre nell’ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo”, anche “qualora si sopraggiungano modifiche nel processo”.*
3. *In merito alla fase di smerigliatura delle polveri fluorescenti, viene chiarito che “si tratta di una aspirazione di polveri adese al tubo catodico effettuata con aspiratori dotati di spazzole terminali che ne facilitano la asportazione manuale.”*

Vengono riportate ulteriori note sugli scarichi, in seguito all’ultimo controllo di ARPA Lazio.

B.3 Sintesi del verbale del 09/08/2023

Si riporta la sintesi del verbale della prima seduta di conferenza di servizi del 09/08/2023 convocata con nota reg. prot. n. 760634 del 10/07/2023 e successivamente differita con nota reg. prot. n. 0866023 del 01/08/2023:

Il Responsabile del procedimento, in merito alle caratteristiche dell’impianto, richiama quelle riportate nel precedente verbale della seduta di conferenza del 11/10/2022 e, relativamente al procedimento in argomento, riporta i passaggi significativi relativi allo stesso.

In ultimo si ricorda che:

- con determinazione n. G01647 del 09/02/2023 la Regione Lazio, Direzione Ambiente area AIA ha preso atto della modifica non sostanziale alla Determinazione A.I.A. n. A2817 del 03/09/2008;
- con nota acquisita al prot. reg. 0604223 del 05/06/2023 la società, in risposta in particolare alla suddetta nota ARPA Lazio prot. n. 6417 del 30/01/2023, acquisita al prot. regionale n. 107257 del 30/01/2023, ha dato riscontro alle segnalazioni inviando documentazione aggiornata/integrata.

Dopo la convocazione della seduta di conferenza risultano pervenute le seguenti note/pareri depositate nel box regionale dedicato all'istanza <https://regionelazio.box.com/v/riesamemodificaVallone> e di cui viene data sintetica lettura:

- nota prot. n. 28676 del 02/08/2023, acquisita al prot. reg. n. 0872209 del 03/08/2023, con cui la provincia di Frosinone invia il proprio parere tecnico in cui "si conferma quanto già rappresentato con nota prot. n. 36031 del 10/10/2022";
- nota acquisita al prot. reg. n. 0893365 del 08/08/2023 con cui ARPA Lazio ha inviato alla Regione Lazio – Direzione Ambiente – Area AIA e ad ARPA Lazio – Direzione Sezione di Frosinone Parere tecnico per le valutazioni e decisioni di competenza ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006.

Terminati gli aspetti amministrativi e tecnici, l'Autorità Competente richiede inizialmente informazioni, come già indicato nella nota di convocazione della presente conferenza, relativamente al rinnovo della certificazione ambientale scaduta il 13/06/2023.

La società indica di aver ottenuto il rinnovo e si impegna a inviare a mezzo pec la nuova certificazione rinnovata.

L'Autorità Competente in merito alla gestione delle acque reflue dell'impianto richiede alla società un chiarimento rispetto a quanto riportato nel precedente verbale di conferenza e sulle modifiche da effettuare sullo stesso.

La società conferma che le acque meteoriche di prima pioggia previa depurazione e controllo vengono scaricate su una cunetta stradale pavimentata impermeabile che recapita poi al Fiume Sacco, mentre per le acque di seconda pioggia, dopo le verifiche effettuate, la società ha deciso di inserire una modifica all'attuale sistema, adottando un impianto di sollevamento di tali reflui al fine di conferirle, come già avviene per le acque non inquinate provenienti dalle tettoie, nello scarico esistente indicato con la sigla MN1 relativo all'immissione nella fognatura bianca del consorzio industriale altresì presente nei pressi dell'impianto.

L'Autorità Competente, ferme restando le indicazioni/prescrizioni di ARPA Lazio, prende atto dunque dell'attuale configurazione e indica che nell'atto dovranno essere prescritti dunque i limiti relativi alla tabella 3 allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 relativi allo scarico in corpo idrico superficiale per lo scarico MN1 non essendoci un impianto di depurazione a valle prima dell'immissione nel corpo idrico. Per lo scarico relativo alle acque di prima pioggia depurate che recapitano in cunetta stradale si richiede alla società di verificare l'impermeabilizzazione della stessa fino allo scarico nel Fiume Sacco, al fine di indicare i corretti limiti da porre allo scarico dell'impianto. La società fa presente in ogni caso di poter rispettare allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia depurate anche i limiti di scarico al suolo più restrittivi previsti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Autorità Competente in merito alle acque sotterranee chiede alla società con riferimento a quanto indicato nel parere ARPA Lazio un aggiornamento sugli adempimenti relativi al SIN Valle del Sacco da parte della società.

La società indica che, pur essendo all'interno del SIN Valle del Sacco, dai monitoraggi effettuati sui piezometri dell'impianto monte-valle dello stesso non sono mai stati rilevati superamenti rispetto alle CSC e pertanto non si è proceduto a quanto previsto nelle indicazioni riportate dalle Autorità Competenti relativamente al SIN Valle del Sacco e a eventuali procedimenti di bonifica. In merito ai lavori previsti a seguito del presente riesame-rinnovo AIA, le uniche lavorazioni che necessitano movimenti terra sono quelle relative alle tubazioni necessarie al nuovo impianto di sollevamento e recapito al punto di scarico MN1 suddetto. Tali tipo di lavorazioni (lineari e relative esclusivamente a condotte) rientrano nelle

lavorazioni che non necessitano caratterizzazione preliminare come chiarito e indicato nel recente D.M. Ambiente 26/01/2023 n.45.

L'Autorità Competente in merito allo studio di dispersione degli inquinanti chiede chiarimenti alla società relativamente allo studio del 2012 e a quanto indicato con riferimento all'effettuazione del nuovo studio come riportato nel parere ARPA Lazio.

La società indica che lo studio del 2012 fu effettuato con le stesse modalità previste dal nuovo Piano di Qualità dell'Aria del 2022 e con una configurazione impiantistica che prevedeva più punti di emissioni in atmosfera e flussi di massa maggiori rispetto alla situazione attuale impiantistica che, nel frattempo, a seguito di modifiche non sostanziali approvate, ha ridotto la propria attività eliminando alcune lavorazioni e conseguenti emissioni in atmosfera. La società pertanto ribadisce quanto indicato e riportato nel parere ARPA relativamente al fatto che tale studio ..non abbia nessuna utilità in quanto il fondo di qualità dell'aria caratteristico del territorio interessato (con riferimento agli anni trascorsi) è già comprensivo dell'apporto dell'impianto nella sua configurazione precedente e, di conseguenza, l'aggiunta delle emissioni dell'impianto nella sua nuova configurazione, non sarebbe rappresentativo del miglioramento apportato. Si chiede pertanto all'Autorità Competente di inserire apposita prescrizione nell'atto relativa alla necessità di effettuare preliminarmente lo studio laddove la società presenti una qualsiasi modifica che comporti nuove emissioni e/o modifiche di quelle esistenti. Si comunica inoltre che la società è in ordine di presentare a breve una modifica in tal senso.

L'Autorità Competente prende atto della richiesta della società e si riserva di valutare apposita prescrizione da inserire nella determinazione di chiusura della presente conferenza di servizi.

In merito alla documentazione prodotta, l'Autorità Competente evidenzia inoltre che nel PMeC è evidenziato uno scadenziario relativo ai rifiuti in uscita, ma in caso di EoW deve essere prodotta dichiarazione di conformità. E' necessario disporre della procedura inserita in MQI.

Per le restanti richieste indicate nel precedente verbale di conferenza del 11/10/2022 si prende atto che la società ha fornito riscontro a quanto richiesto dall'Autorità Competente.

Si chiede alla società, infine, di fornire le procedure previste nella certificazione ISO14001 relativamente alla gestione delle acque reflue e in particolare delle acque meteoriche.

La società si impegna a consegnare in data odierna la certificazione ISO14001 in corso di validità e l'appendice alla polizza comprensivo della variazione della sede legale (attualmente in Montalto di Castro). A breve verranno consegnate le ulteriori richieste riportate nel presente verbale.

Tutto ciò premesso l'Autorità Competente, secondo quanto riportato nel presente verbale e dai pareri emersi in sede di conferenza, tenuto conto della tempistica del procedimento avviato nel 2020, del fatto che si considera acquisito l'assenso delle altre amministrazioni, ritiene di poter concludere favorevolmente la Conferenza di Servizi.

Sintesi pareri pervenuti a seguito della convocazione della conferenza del 09/08/2023:

- con nota prot. n. 28676 del 02/08/2023, acquisita al prot. reg. n. 0872209 del 03/08/2023, la Provincia di Frosinone inviava il proprio parere tecnico in cui *“si conferma quanto già rappresentato con nota prot. n. 36031 del 10/10/2022”*;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 0893365 del 08/08/2023, ARPA Lazio ha inviato Parere tecnico per le valutazioni e decisioni di competenza ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e, in primo luogo, viene evidenziato *“che il Gestore ha precisato le pertinenti categorie dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 secondo cui classificare le attività effettuate presso l'impianto”*.

Quindi, richiamando puntualmente il precedente parere e la documentazione integrativa trasmessa di volta in volta dalla Società, si riprende la disamina di tutte le linee di trattamento secondo la nuova configurazione impiantistica e vengono espresse le seguenti considerazioni e prescrizioni:

1. GESTIONE DEI RIFIUTI

- Si prende atto del nuovo assetto impiantistico che consentirà *“il trattamento e lo stoccaggio di 22.100 t/anno di rifiuti, di cui 9.600 t/anno pericolosi e 12.500 t/anno non pericolosi, per operazioni R3, R4, R5, R12, R13.”*
 - Riguardo la tracciabilità dei rifiuti, *“l’efficacia del sistema adottato sarà oggetto di verifica in fase di controllo”* nelle varie fasi identificate negli schemi a blocchi e in quello generale rappresentativo dell’intero processo (Allegato B25 aggiornato).
 - In relazione al rischio di presenza di PCB nei condensatori rimossi dal trattamento dei RAEE, *“la società prende atto che la loro gestione, anche in termini di caratterizzazione analitica, sarà oggetto di verifica in fase di controllo.”*
 - *“Con riferimento ai materiali di vetro EoW, prodotti a partire dal vetro al bario e destinati ad essere impiegati nei processi produttivi dell’industria ceramica (piastrelle, sanitari, ecc.) e del laterizio e come inerte nell’industria edilizia”, visto che “il Gestore ha precisato che i criteri di qualità dei materiali prodotti vengono definiti dagli utilizzatori finali in relazione alle esigenze produttive” ed in particolare che “i criteri di utilizzo possono essere perfezionati a valle del processo di definizione contrattuale, e definiti caso per caso”, si ritiene “necessario che il Gestore definisca in maniera puntuale le condizioni e i criteri dettagliati per il caso di specie, al fine di poter fornire a codesta Autorità competente tutte le informazioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione, sulla base delle citate Linee Guida SNPA n. 41/2022, in assenza delle quali non risulta possibile procedere alla valutazione “caso per caso” prevista dalle linee guida stesse.*
 - Si ribadisce di *“integrare il PMeC con l’indicazione puntuale delle procedure previste per la verifica delle caratteristiche dei materiali EoW, comprensive delle metodologie adottate e delle relative tempistiche della suddetta attività di recupero.”*
2. GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE
- Rispetto alla gestione delle acque meteoriche, *“si evidenzia che, al fine di garantire quanto stabilito nelle NTA del PTAR, occorre che entro le 48 successive al verificarsi del primo fenomeno meteorologico, le vasche di prima pioggia siano state svuotate onde consentire l’accumulo delle acque derivanti da un eventuale successiva precipitazione. Si specifica pertanto che le tempistiche di avvio a trattamento delle acque accumulate nelle vasche 1 e 2 devono essere determinate tenendo conto del tempo di corrivazione dell’impianto di trattamento chimico-fisico cui dette acque di prima pioggia sono destinate, avendo cura di garantire che entro le 48 ore successive all’inizio del primo evento meteorologico, le vasche siano svuotate e disponibili per l’accumulo delle acque di pioggia di eventuali nuove precipitazioni.”*
 - *“Con riferimento al monitoraggio delle acque di prima e seconda pioggia, si prende atto che il Gestore ha aggiornato il PMeC, come richiesto nel precedente parere. Relativamente alle frequenze di campionamento, invece, [...] si ritiene necessario aggiornare il PMeC.”*
3. ACQUE SOTTERRANEE
- In relazione al SIN, *“la documentazione agli atti non restituisce elementi ulteriori, pertanto si ribadisce quanto osservato in precedenza.”*
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA
- *“si richiama che la Bat 8 prevede il metodo UNI EN13211 per il mercurio e il metodo UNI EN14385 per i Metalli, tra cui cadmio, cromo, piombo e rame. La proposta del Gestore per la determinazione di cadmio, cromo, piombo e rame, in analogia a quella fatta per alluminio, bario e stronzio, si può ritenere in linea con il metodo UNI EN 14385. Per il mercurio invece si ritiene più appropriato prevedere il solo metodo UNI EN 13211. Si segnala inoltre che per lo stronzio, come metodica strumentale, si ritiene pertinente la metodica IRSA CNR APAT 29/03 3020 in luogo della metodica indicata, ovvero IRSA CNR APAT 29/03 3090 B che è relativa al bario.”*

- *“per la determinazione dei ritardanti di fiamma bromurati, per i quali nella Bat 8 non è indicato nessun metodo EN disponibile, il Gestore propone EPA 3550 C + EPA 8270 E; per completezza si dovrebbe esplicitare la metodica della fase di campionamento seguita dalle fasi correttamente indicate per l'estrazione (EPA 3550 C) e per la determinazione strumentale (EPA 8270 E).”*

Per quanto concerne la VALUTAZIONE SULLO STUDIO DI DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI, *“si rimanda nuovamente all'AC ogni valutazione”* e, in riferimento alle EMISSIONI SONORE, oltre a ribadire quanto già raccomandato in precedenza, si dà indicazione affinché *“per le future verifiche di impatto acustico venga sempre dichiarata l'incertezza di misura riscontrata e la relativa regola decisionale applicata, ai sensi della norma di “buona tecnica” UNI TR 11326-1:2009 e norma UNI TS 11326-2:2015, ai fini del confronto dei valori misurati con i valori limite, con particolare attenzione ai livelli prossimi o corrispondenti con i valori limite normativi.”*

Sintesi del riscontro della Società Proponente alle richieste emerse nella conferenza dei servizi del 09/08/2023 ed al parere ARPA LAZIO prot. reg. n. I.0893365.08-08-2023

Con riferimento a quanto richiesto nell'ultima Conferenza dei Servizi del 09/08/2023, la società trasmette la seguente documentazione integrativa:

con nota acquisita al prot. reg. n. 897346 del 09/08/2023

- *Appendice di proroga della garanzia finanziaria di cui alla polizza n. 01.000059328 della S2C spa che estende la durata al 30/09/2034*
- *Certificato ISO 45001:2018 (scadenza 30/12/2024)*

con nota acquisita al prot. reg. n. 1114778 del 06/10/2023

- *Procedura EOW Vetro*
- *IO-800-M – Gestione delle acque reflue*
- *Relazione di monitoraggio emissioni sonore*

con nota acquisita al prot. reg. n. 1261117 del 06/11/2023

- *Certificato ISO 14001:2015 (scadenza 29 marzo 2025)*

Inoltre, con determinazione n. DD n. G07585 del 10/06/2024, da parte della Regione Lazio Area AIA sono state recepite alcune modifiche non sostanziali proposte dalla Società (*nuova linea automatizzata e revisione delle aree di stoccaggio*), che vanno ad integrare e chiarire ulteriori aspetti richiesti da ARPA Lazio.

Con l'emanazione della suddetta Determina viene dunque disposto di provvedere all'aggiornamento delle nuove planimetrie sostitutive e/o integrative delle precedenti, nonché all'aggiornamento delle procedure consegnate e allegate alla determinazione e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come di seguito elencate:

- a. *Allegato B22_C11_rev.01.12.2023 - planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie prime e rifiuti;*
- b. *Allegato C9_rev.15.04.2024 - planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;*
- c. *IO-800 O - movimentazione rifiuti pericolosi area MR2;*
- d. *Flusso di movimentazione rifiuti pericolosi in riferimento all'area MR2;*
- e. *Procedura gestione rottami ferro-alluminio;*
- f. *Allegato E4 - Piano di Monitoraggio e Controllo.*

B.4 Quadro sinottico prescrittivo in funzione delle osservazioni di ARPA Lazio, prot. reg. nn. I.0013034.08-01-2021, I.0107257.30-01-2023 e I.0893365.08-08-2023, e sulla base delle integrazioni della società (ultime quelle di cui alla DD n. G07585 del 10/06/2024):

N°	Pareri Arpa	Integrazioni della società	Valutazione finale Area AIA
Gestione dei rifiuti			
1	<u>Accettazione, Tracciabilità ed EoW</u> In accordo alla BAT 2c, dovrà essere predisposto e attuato un sistema di tracciabilità che consenta di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. L'efficacia del sistema adottato sarà oggetto di verifica in fase di controllo nelle varie fasi di lavorazione. La gestione dei RAEE a rischio presenza PCB sarà oggetto di verifica in fase di controllo. In riferimento alla verifica delle condizioni e del rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 per l'ottenimento di un End of Waste, è necessario che il Gestore definisca in maniera puntuale le condizioni e i criteri dettagliati per il caso del vetro al bario, al fine di poter fornire all'Autorità competente tutte le informazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione, sulla base delle Linee Guida SNPA n. 41/2022, in assenza delle quali non risulta possibile procedere alla valutazione "caso per caso" prevista dalle linee guida stesse. In particolare, non risultano definiti i criteri per gli altri utilizzi proposti del vetro al bario, sia nei processi produttivi dell'industria ceramica (piastrelle, sanitari, ecc.) e del laterizio, sia quale inerte nell'industria edilizia.	Il Gestore ha precisato che la tracciabilità dei rifiuti è garantita sin dalla loro accettazione in impianto attraverso il loro passaggio nelle varie fasi identificate negli schemi a blocchi ripresi da ARPA stessa e i punti di stoccaggio intermedio identificati nelle planimetrie inviate. Al fine di fornire un quadro d'insieme dei flussi gestiti, il Gestore ha prodotto uno schema a blocchi, rappresentativo dell'intero processo (Allegato A25), ed una nuova planimetria, dove sono individuate le aree di stoccaggio dei rifiuti e i flussi delle movimentazioni. In relazione ai condensatori rimossi, la società ribadisce che la quasi totalità è rappresentata da quelli presenti sulle schede elettroniche, che non rientrano tra quelli a rischio di presenza di PCB, e prende atto che sarà oggetto di verifica in fase di controllo. Più in generale, il Gestore ha definito ed applica, nell'ambito del proprio sistema di gestione integrato, una serie di procedure ed istruzioni operative che definiscono: - Modalità di svolgimento delle fasi di controllo dei rifiuti in ingresso, mediante: - o Esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso; - o Controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso; - o Controllo radiometrico (per RAEE in ingresso); - o Pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso; - o Stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell'avvio delle successive procedure previste). - Procedure per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità; - Procedure di controllo del prodotto in uscita; - Procedure per la verifica di conformità dell'EoW Tuttavia, queste ultime, sono carenti con riferimento ai materiali EoW prodotti a partire dal vetro al bario e destinati ad essere impiegati nei processi produttivi dell'industria ceramica (piastrelle, sanitari, ecc.) e del laterizio e come inerte nell'industria edilizia.	In quanto carenti nelle ultime revisioni prodotte, la Relazione, le procedure e tutti gli schemi, compreso quello generale, dovranno essere integrati con i seguenti rifiuti in ingresso: - CER 101111* (In quanto già autorizzato in R12-R13-R5) - Gli altri rifiuti di cui al parere ARPA Lazio fatto proprio con DD n. G07585 del 10/06/2024, seppur finora mai conferiti, come indicato in risposta ad ARPA stessa. Relativamente ad eventuali sostanze pericolose presenti nelle componenti (PCB nei condensatori e polveri pericolose nei toner di vecchia fabbricazione), ai fini della corretta classificazione e gestione del rifiuto, nonché degli autocontrolli e delle verifiche di ARPA Lazio, in via cautelativa è richiesto di reinserire il codice CER 080317* tra i rifiuti prodotti nella linea di trattamento RAEE non pericolosi, considerando nelle procedure l'eventualità di gestire toner da stampanti di

		In proposito, il Gestore ha precisato che i criteri di qualità dei materiali prodotti vengono definiti dagli utilizzatori finali in relazione alle esigenze produttive; in particolare, data la particolarità e l'articolazione dei processi sopra citati che coinvolgono l'utilizzo del vetro al bario, i criteri di utilizzo possono essere perfezionati a valle del processo di definizione contrattuale, e definiti caso per caso. Inoltre, vengono fornite le indicazioni relative ad alcune proprietà chimico-fisiche richieste in passato ad altri impianti del gruppo Treee dagli impianti di destino per la medesima tipologia di vetro al bario.	vecchia generazione. Tenendo conto del Regolamento 1179/2012/UE, relativo ai soli rottami di vetro non pericolosi destinati alla produzione di vetro, e del DM 05/02/1998, che esclude i vetri da tubi raggio-catodici, ai fini del parere obbligatorio e vincolante di ARPA Lazio (ex art. 184-ter, c. 3) è richiesta integrazione della Procedura EoW Vetro con i criteri e condizioni EoW del vetro al bario in funzione dei potenziali utilizzi, come prescritto nella Sintesi del progetto.
2	<u>PMeC</u> Relativamente all'EoW vetro, si richiede al Gestore di integrare il PMeC con l'indicazione puntuale delle procedure previste per la verifica delle caratteristiche dei materiali EoW, comprensive delle metodologie adottate e delle relative tempistiche. Per tutte le linee di trattamento si fa presente che le verifiche di preaccettazione e accettazione (di cui alla BAT 2a e 2b) dei rifiuti in ingresso dovranno essere integrate nella specifica tabella del PMeC. Ad ogni modo si ricorda che la corretta gestione dei rifiuti e degli stoccaggi, anche in relazione al rispetto della BAT 4, sarà oggetto di verifica in fase di controllo. Si ritiene appropriato integrare il PMeC con la tabella relativa ai rifiuti ordinariamente prodotti, riportando le informazioni individuate dalla D.G.R. n. 288/2006 (e dalla D.G.R. n. 35/2010 per quanto relativo ai contenuti del PMeC) comprensive delle attività di classificazione e caratterizzazione previste per gli stessi, in quanto funzionali alla verifica della loro conformità alle successive fasi di gestione previste.	Nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale concluso con DD n. G07585 del 10/06/2024, è stata prodotta una versione del PMeC aggiornata. La società ha revisionato il PMeC, inserendo le verifiche di preaccettazione e accettazione (di cui alla BAT 2a e 2b) dei rifiuti in ingresso, che prevedono la compilazione del Modulo di caratterizzazione rifiuto in entrata 'Mod-800' da parte del produttore per ogni conferimento all'impianto in caso di RAEE privati/professionali (quindi con CER 160213 – 160214 – 160216), ovvero con valenza biennale in caso di conferimenti di RAEE provenienti da isole ecologiche (quindi con CER 200135 e 200136). Con riferimento ai rifiuti prodotti da tutte le linee di trattamento, si prende atto che il Gestore ha previsto nel PMeC la pertinente tabella, precisando di effettuare annualmente le attività di caratterizzazione dei rifiuti in uscita, funzionali alla verifica della loro conformità alle successive fasi di gestione previste.	Nell'ultima versione del PMeC, prodotta non risultano ancora indicate puntualmente tutte le procedure per la verifica dell'EoW vetro. Se ne chiede l'integrazione come indicato da ARPA Lazio.

Gestione acque reflue			
3	<u>PTAR, Sistemi depurativi, e limiti allo scarico</u> Rispetto a quanto evidenziato nel primo parere e in parte riscontrato, al fine di garantire quanto stabilito nelle NTA del PTAR, occorre che entro le 48 successive al verificarsi del primo fenomeno meteorologico, le vasche di prima pioggia siano state svuotate onde consentire l'accumulo delle acque derivanti da un eventuale successiva precipitazione. Si specifica pertanto che le tempistiche di avvio a trattamento delle acque accumulate nelle vasche 1 e 2 devono essere determinate tenendo conto del tempo di corrivazione dell'impianto di trattamento chimico-fisico cui dette acque di prima pioggia sono destinate, avendo cura di garantire che entro le 48 ore successive all'inizio del primo evento meteorologico, le vasche siano svuotate e disponibili per l'accumulo delle acque di pioggia di eventuali nuove precipitazioni.	L'ultima versione della Relazione tecnica (Allegato B18) è datata novembre 2022 e l'Istruzione Operativa per la gestione delle acque reflue, ancorché trasmessa al prot. reg. n. I.1114778.06-10-2023, è stata emessa il 03/03/2023. Non tengono conto, pertanto, del parere ARPA Lazio espresso in conferenza di servizi del 09/08/2023.	Si ritiene necessario un aggiornamento della Relazione tecnica (Allegato B18) e dell'Istruzione Operativa per la gestione delle acque reflue, nel senso indicato da ARPA Lazio. Nell'atto di rinnovo/riesame saranno prescritti i seguenti limiti: <u>Scarico SF1</u> (prima pioggia in corpo idrico superficiale tramite cunetta) Tabella 4 allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 <u>Scarico MN1</u> (seconda pioggia in corpo idrico superficiale tramite Rete ASI) Tabella 3 allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/2006
4	<u>PMeC</u> Con riferimento al monitoraggio delle acque di prima e seconda pioggia, si prende atto che il Gestore ha aggiornato il PMeC, come richiesto nel precedente parere. Relativamente alle frequenze di campionamento, invece, si evidenzia che, mentre dalla nota di risposta si ricava l'intenzione di effettuare un numero minimo di 2 campionamenti annui compatibilmente con il verificarsi di eventi meteorici come ritenuto opportuno dalla scrivente Agenzia, nel PMeC viene indicata una frequenza annuale. Al riguardo si ritiene necessario aggiornare il PMeC.	Nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale concluso con DD n. G07585 del 10/06/2024, è stata prodotta una versione del PMeC aggiornata.	Nell'ultima versione del PMeC, prodotta non risultano ancora aggiornate le frequenze di campionamento. E' richiesto aggiornamento del PMeC come indicato da ARPA ai fini della Determinazione conclusiva di rinnovo/riesame.

Acque sotterranee, suolo e sottosuolo			
5	<u>SIN Valle del Sacco</u> Si evidenzia che l'installazione ricade nell'area di perimetrazione del SIN Valle del Sacco, come evidenziato dalla Provincia di Frosinone; pertanto, si ritiene che le modalità	Con riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee il Gestore ha indicato nel PMeC i parametri che intende monitorare, con frequenza semestrale, presso due piezometri posti a monte e a valle dell'installazione.	La società, qualora voglia eseguire interventi di cui all'articolo 242-ter, commi 1 e 1bis del D.Lgs. 152/06,

	di monitoraggio delle acque di falda dovranno essere definite in funzione delle determinazioni in merito alle attività di bonifica da prevedersi in tale sede. Per tale aspetto si rimanda a codesta AC.	Il Gestore comunica che, nei più recenti monitoraggi eseguiti sulle acque sotterranee, non sono stati rilevati superamenti delle CSC.	dovrà attenersi a quanto prescritto dal D.M. 26 gennaio 2023, n. 45, comunque seguendo le procedure di cui al D.P.R. 120/2017 e alla DGR n. 3 del 04/01/2024 in caso di superamenti delle CSC. In particolare, per le lavorazioni relative alle tubazioni necessarie al nuovo impianto di sollevamento e recapito al punto di scarico MN1, si veda quanto prescritto nella Sintesi del progetto.
--	--	---	--

Emissioni in atmosfera			
6	<u>Sistemi di aspirazione e trattamento, emissioni</u> Con riferimento alla richiesta di aggiornare la documentazione con il dettaglio delle singole fasi di lavorazione presidiate dal sistema di aspirazione che convoglia i flussi gassosi ai camini E1, E4 ed E5, si prende atto dell'aggiornamento della Planimetria B.20, dalla quale si evince che tutte le lavorazioni sono presidiate dal sistema di aspirazione e successivo trattamento dei flussi gassosi.	In riscontro al parere ARPA Lazio fatto proprio in sede di approvazione dell'ultima variante non sostanziale di cui alla DD n. G07585 del 10/06/2024, il Gestore ha presentato anche l'aggiornamento della tavola C09 "Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera".	OK
7	<u>PMeC</u> La Bat 8 prevede il metodo UNI EN13211 per il mercurio e il metodo UNI EN14385 per i Metalli, tra cui cadmio, cromo, piombo e rame. La proposta del Gestore per la determinazione di cadmio, cromo, piombo e rame, in analogia a quella fatta per alluminio, bario e stronzio, si può ritenere in linea con il metodo UNI EN 14385. Per il mercurio invece si ritiene più appropriato prevedere il solo metodo UNI EN 13211. Si segnala inoltre che per lo stronzio, come metodica strumentale, si ritiene pertinente la metodica IRSA CNR APAT 29/03 3020 in luogo della metodica indicata, ovvero IRSA CNR APAT 29/03 3090 B che è relativa al bario. Infine, per la determinazione dei ritardanti di fiamma bromurati, per i quali nella Bat 8 non è indicato nessun metodo EN disponibile, il Gestore propone EPA 3550 C + EPA 8270 E; per completezza si dovrebbe esplicitare la metodica della fase di campionamento seguita dalle fasi correttamente indicate per l'estrazione (EPA 3550 C) e per la determinazione strumentale (EPA 8270 E).	Nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale concluso con DD n. G07585 del 10/06/2024, è stata prodotta una versione del PMeC aggiornata.	Nell'ultima versione del PMeC, prodotta non risultano ancora aggiornate le metodiche di campionamento e analisi. E' richiesto aggiornamento del PMeC ai fini della Determinazione conclusiva di rinnovo/riesame.

Valutazione sullo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera			
8	Con riferimento alla dispersione degli inquinanti in aria, si evidenziava l'utilità di un aggiornamento dello studio di dispersione degli inquinanti a causa della variazione del quadro emissivo avvenuta in seguito al rilascio di AIA. Al riguardo, si rimanda all'AC ogni valutazione inerente la necessità di rielaborare uno studio di dispersione degli inquinanti aggiornato e riferito al quadro emissivo oggetto di valutazione nell'ambito del presente procedimento di riesame con valenza di rinnovo.	Nella documentazione integrativa del 19/03/2021 il Gestore presentava uno studio del 2012 riferito alla configurazione impiantistica precedente alla modifica non sostanziale del 2022, rilevando che uno studio di dispersione degli inquinanti a seguito di una riorganizzazione impiantistica caratterizzata da una riduzione del numero dei punti di emissione in atmosfera e dei flussi di massa relativi ad ogni inquinante non abbia nessuna utilità in quanto il fondo di qualità dell'aria caratteristico del territorio interessato (con riferimento agli anni trascorsi) è già comprensivo dell'apporto dell'impianto nella sua configurazione precedente e, di conseguenza, l'aggiunta delle emissioni dell'impianto nella sua nuova configurazione, non sarebbe rappresentativo del miglioramento apportato.	Pur fatte proprie le argomentazioni prodotte dal gestore, si ritiene necessario procedere con un nuovo studio di dispersione degli inquinanti, tenendo conto delle "Indicazioni" contenute nell'Allegato 2 Procedura Tecnica n.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo PRQA della Regione Lazio (DCR 5 ottobre 2022, n.8).

Emissioni sonore			
9	La dicitura attualmente presente nella colonna "frequenza di autocontrollo" della tabella C13 del PMeC venga modificata in "con cadenza biennale e ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire sulle emissioni acustiche". Per le future verifiche di impatto acustico venga sempre dichiarata l'incertezza di misura riscontrata e la relativa regola decisionale applicata, ai sensi della norma di "buona tecnica" UNI TR 11326-1:2009 e norma UNI TS 11326-2:2015, ai fini del confronto dei valori misurati con i valori limite, con particolare attenzione ai livelli prossimi o corrispondenti con i valori limite normativi.	Sono stati prodotti documenti integrativi sulle emissioni sonore a maggio 2023. Il tecnico incaricato dal Proponente ha aggiornato la documentazione in atti ottemperando a quanto richiesto da ARPA Lazio con Prot.6417 del 30/01/2023 per le schede B14, B23, D8.	Nell'ultima versione del PMeC, prodotta nel 2024 non risulta ancora aggiornata la tabella C13. E' richiesto aggiornamento del PMeC ai fini della Determinazione conclusiva di rinnovo/riesame. Le ulteriori indicazioni di ARPA Lazio saranno oggetto di prescrizione all'atto del rinnovo/riesame

C. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

In virtù di quanto espresso dagli enti e dalla scrivente Autorità Competente, al fine di poter consentire la corretta e armonizzata stesura della Determinazione definitiva di rilascio del rinnovo con valenza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è necessario acquisire la seguente documentazione che diventerà parte integrante dell'atto futuro:

- aggiornamento/integrazione della documentazione completa (come da DGR 288/06), in funzione delle prescrizioni/indicazioni pervenute dagli Enti riportate in relazione e come sinteticamente indicato nel quadro sinottico riportato al punto B.4 della presente relazione istruttoria;
- al fine dell'emissione del parere obbligatorio e vincolante di ARPA Lazio ai sensi del

comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/06, tenendo conto delle Linee Guida SNPA sull'EoW, la Società dovrà fornire aggiornamento/integrazione della Procedura EoW Vetro, indicando criteri e condizioni End of Waste del vetro al bario in funzione dei potenziali utilizzi;

- tenendo conto delle indicazioni di ARPA Lazio e delle valutazioni finali dell'Area AIA della Regione Lazio, la Società dovrà fornire aggiornamento/integrazione dell'Istruzione Operativa IO-800-M – Gestione delle acque reflue.

Il Dirigente A.I.A.

Ing. Ferdinando Maria Leone

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Il Direttore

Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Copia